PER LI CASTELLI

DELL' ABOLITO CONTADO

DELLA CITTÀ DELL' AQUILA





PER

Li Castelli dell' abolito Contado della Città dell' Aquila.

CONTRO

Alla Città istessa.

COMMESSARIO
L' Illustre Marchese Sign. D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore della Giunta di Sicilia e Presidente Decano della R.C.



Attuario Petito.



INDICE
DE' CAPI.

J. M. J.



Ecider dee la R. C. dopo il giro di ormai due secoli, la causa de' Castelli dell'abolito antico Contado della Città dell' Aquila contro alla Città istessa. Sostengono i Castelli, che astrigner si debbano gli Aquilani bonatenenti ne' loro rispettivi Territorj a pagar in loro pro le Collette. Ricusano per altra parte gli Aquilani di corrisponderle ne' Castelli, su l' idea, or che il Territorio de' Castelli sia unico ed indiviso con quello della loro Città, ed ora che sieno con quello i Territorj de' Castelli promiscui, e che per conseguenza non possano esser collettati, che nella loro Città, in cui dimorano e sono numerati per fuochi.

In sostegno della giusta loro idea credono i Castelli, che sempremai dal Territorio della Città sieno stati divisi i particolari loro Territorj, e che molto meno stata ci fosse alcuna promiscuità colla Città: che se mai talvolta per opera di Regal Diploma stati fossero uniti alla Città, l' unione non ebbe riguardo, che per la giurisdizione e per lo titolo nelle tasse delle regali imposizioni rispetto al Sovrano, non già per lo territorio inverso della Città istessa: Che qualunque stata fosse l' antica unione fra la Città e i Castelli, restò la medesima abolita, tolta de mezzo e spenta in vigor di sovrano comando dell' Imperador Carlo V.: ed in fine, che se figner si voglia una volta esistente fra' Castelli e la Città l' unione, o pur la promiscuità de' Territorj, e che la separazione indi seguita non ne fosse, ed ancor l' unione o promiscuità fosse in piedi; in questo aspetto agli Aquilani favorevole giusto egli sia, che l' unione si abolisca, e sciolgasi la promiscuità.

Fra sì lungo corso di tempo trovansi già compilati tutti i termini; E la Città impegnata sempre ad eternar il giudizio, per ben quattro volte dimandò, ed ottenne colà gli accessi de' Presidenti Commessarj, qual ultimo scampo per divertir dal Capo de' suoi Cittadini il fatal colpo della decisione. Nel 1601. si portò colà il Presidente Valcarcel. Ci fu nel 1609. il Presidente Saluzzo. Nel 1618. si ci conferì il Presidente Galeota, ed in fine per la quarta volta fu chiamato sù la faccia del luogo il Presidente Amendola nel 1653., che ritrovavasi 'n quel tempo Commessario della Causa. L' unico oggetto, e per altro sempre l' istesso di tanti accessi, altro non fu, e chi 'l crederebbe? che di riconoscersi le antiche scritture prodotte negli atti dalla Città, e di osservar alcune Chiese, il Palagio della Città istessa, e nel consumar tempo in sembianti altre inutilissime ricer-

 che;

che; inguisache se dall' accesso del Presidente Galeota si tolga la rimarchevole circostanza, di essersi liquidato il pieno de' beni, che possedeano gli Aquilani ne' Castelli, che sin d'allora montarono alla ingente somma di ducati 355.m. 190., potrebbe francamente dirsi, che a sì gran costo giunsero gli Aquilani a procacciarsi 'l differimento delladecisione della Causa.

In mezzo a sì gravi dilazioni, tra per la fiacchezza delle forze de' Castelli, e perche di rado l'unione è lungamente durevole, ove sien molti a concorrere, langui talvolta, ma non si estinse giammai l' impegno ne' Castelli 'stessi di riportar la decisione sù di una Causa per loro dell' ultima importanza; ma da che dovè formarsi l' ultimo general Catasto prescritto dalle regali Istruzioni, si riaccese nel petto di ognuno l' ardente brama di tentar in tempi sì felici 'l da loro sempremai sospirato momento della final decisione, che ora si attende.

I.

Si dimostra, che non vi sia alcuno regal Privilegio, o altro Documento della unione, o della promiscuità di Territorio fra la Città e' Castelli.

SEcondo le provide disposizioni de' Romani dovea ognun professar i beni, e pagar per essi i Tributi alla Città, nel di cui Territorio eran siti, abbenche altrove il Possessore menasse il suo domicilio. Questa è la regola, che leggiamo presso di Ulpiano; *Si vero quis grum in alia Civitate habet, in ea Civitate profiteri debet, in qua ager situs est. Agri enim tributum in eam Civitatem debet levare, in cujus Territorio possidetur*. (a) Una per altro sì ragionevolissima massima del Diritto Romano prescritta indi si vidde nel nostro Regno dal Re Carlo II. d' Angiò col vulgato *Cap. in singulis*; e successivamente dal Re Ferdinando I. di Aragona colla *Pram. un. de Appretio*; ed in fine dalle ultime regali Istruzioni de' Catasti è stata novellamente ristabilita, e prescritta.

In vigor però delle accennate Leggi non viene obbligato il Bonatenente a pagar le Collette, ove concorra la unità, o promiscuità di Territorio fra le Università, in cui taluno faccia il domicilio, e l' altra nel di cui Territorio sien siti i beni. E questo si è appunto lo schermo, al quale si appigliarono, e tuttavia nel presente giudiziario conflitto si fondano gli Aquilani.

Per dimostrar essi la unità, o promiscuità di Territorio co' Castelli allegano un Privilegio dell' Imp. Federico II., in vigor del quale si vuole, che tutto il vasto Territorio, su cui sparsi sono i Castelli, dato si fosse per Territorio alla Città dell' Aquila, di cui l' Imp. istesso

(a) *L. 4. §. si vero ff. de Cens.*

so con quel Privilegio ordinò la edificazione. Sentiamo adunque che fondamento abbia questa loro idea.

Uscì la prima volta in campo questo Privilegio nel 1596., dopoche fu la pretesa unità, o promiscuità di Territorio fin dal 1553. opposta dagli Aquilani a' Castelli, si era già compilato così il primo termine, come quello del primo e secondo beneficio dimandati dalla Città. Si esibì allora negli atti una copia di Privilegio, colla estratta di essersi ricavata dall' Originale in Carta pergamena esistente nell' Archivio della Città. Contenea questa Copia la pura e semplice formola di privilegio, come quì la trascriveremo, senza il dovuto principio, senza la sottoscrizione dell'Imp., che spedito l' avea; Senza le note cronologiche, il nome del Cancelliere, e 'l luogo, donde erasi spedito. Il tenore del preteso Privilegio è questo.

Regnantibus nobis felicitèr, & triumphantibus, ac victoriosè degentibus in hæreditario Regno nostro Siciliæ, illud occurrit præcipuè provida deliberatione penzandum, qualiter utrumque tempus, pacis videlicet, & Bellorum sub ditione nostræ potentiæ salubriter dirigatur, & quomodò subactis jam undique rebellionis obstaculis, id quod bellico sudore quæsivimus in statu pacifico gubernamus; amatoresque pacis sub umbra alarum nostrarum vivere cupientes, foveamus salubriter, & nostræ Potentiæ dextera protegamus, ac gladius noster, quem ad vindictam malorum, ad laudem vero bonorum suscepimus in facinorosos sic sæviat, quod innoxios tueatur (I) *Hac itaque consideratione commoniti, confinia Regni nostri Siciliæ, & maxime circa Partes Aprutii, unde velut per expositum ad pomerii nostri delicias aggressus Hostibus sepè jam patuit, & partes intrinsecas manus interdum prædonica violavit, taliter providimus ordinando, quod in partibus illis nova plantatione fidelium propagata, proditoribus nostris, & rebellibus pro tempore insultantibus ex adverso, malefaciendi aditus præcludatur; & aliis, quorum vita & salus a celsitudine nostra dependet, quies, & Pax perpetua præparentur.*(II) *Volumus igitur illuc salubribus occursare remediis, unde morbus interdum obrepere consuevit, dum ex præteritis etiam experta conditio, magistram se nobis exibeat futurorum provida nuper consideratione providimus, ut in loco, qui dicitur Aquila inter Furconem, & Aniternum de circum adjacentibus Castris, & etiam Terris, quæ velut in membra dispersa quantacumque fidei claritate vigentia, nec nostrorum rebellium poterant repugnare conatibus, nec inter se sibi mutuis auxiliis subvenire, unius corporis Civitas construenda quàm ab ipsius loci vocabulo, & a victricium signorum nostrorum auspiciis Aquilæ nomine decrevimus titulandam.* (III) *Ex quo illud præcipue nobis honoris, & commodi credimus proventurum, quod dum proinde sicut unum ex pluribus, in totum ex partibus componatur, quasi in eis dilectionis novæ concordia (per quam & rerum primordia, & totius Mundi elementa concreverant) liberius poterunt Civitatis ejusdem Incolæ violentis insultibus Æmulorum, nostra servitia prosequendo, resistere. quibus ipsos hactenus acquiescere forsan oportebat invitos.* (IV) *Ut igitur tam Nobi-*

le opus nostrarum manuum speciali manificentiæ nostræ gratia se gaudeat insignitum, Civitatem ipsam infrascriptis finibus, videlicet a Cornu Putridi usque per totum Amiternum statuimus limitandam; (V) *publicantes ad situm, & districtum Civitatis ipsius, & ad opus Universitatis ejusdem Colles omnes adjacentes, qui Aquila nuncupantur, & terras omnes circumquaque jacentes, exceptis C., & P., quas N. N. dicti Fideles nostri habere noscuntur ad præsens, vel habituri sunt in antea, de stallis, & recompensationibus Vassallorum suorum; quos ibidem hactenus habuerunt.* (VI) *Decernentes etiam, & publicantes ad opus universitatis ipsius sylvas omnes, & nemora terrarum omnium existentium infra limites supradictos, ac ad opus omnium, qui ad ejusdem Civitatis venient incolatum, liberam potestatem, & licentiam concedentes Universitati ipsius Civitatis, ut loca pro Casalenis, & Collibus ipsis infra, & extra mœnia Civitatis, & Terras alias vendere, locare, & gratis concedere quibuscumque personis voluerint liberè valeant, pro suæ libito voluntatis, quæ in jus, & proprietatem recipientium cedere volumus, & jubemus.* (VII) *Eximimus quoque de plenitudine potestatis nostræ, ac speciali gratia, & ex certa scientia nostra universos, & singulos Milites nostros Populares, & omnes infra fines prædictos contentos cujuscumque conditionis, vel professionis existant, heredes, & successores eorum, cum omnibus bonis suis in perpetuum ab omni dominio, & jurisdictione seu conditione Comitum, vel aliarum quarumlibet Personarum penitus liberantes eos ab omnibus personalibus, & realibus servitiis, ac præstationibus quibuscumque Personis generaliter, seu specialiter tenea ntur, & sunt de jure vel de facto, seu aliqua consuetudine obligati, & absolventes eos ab omni fidelitate vassallagii, seu homagii, juramento, quod de mandato prædecessorum nostrorum aut nostro, vel sine mandato prædictis Dominis eorum hactenus præstiterunt, non obstantibus Privilegiis prædecessorum nostrorum, vel nostris, Indultis Dominis eorumdem, qui contra hujusmodi gratiæ nostræ formam vires volumus non habere.* (VIII.) *Prædictos quoque homines contentos infra fines prædictos cum omnibus Bonis eorum ad dominium, & manus nostras recepimus, & tam eos, heredes, successoresque suos, quam Civitatem eamdem promittimus in speciali nostro, & heredum nostrorum dominio, & demanio tamquam specialem Cameram retinere sub dominio prædictorum Comitum, vel aliarum quarumlibet Personarum generaliter, vel particulariter nullo umquam tempore seducendos, e Castris, & ædificiis contentis infra fines superius designatos infra duos menses ab ingressu Civitatis ipsius funditus diruendis, ac in posterum nullatenus reparandis. Illis dumtaxat exceptis, quæ pro Curia nostra volumus custodiri, & excepto Cassari Castro, quod G., & ejus HEREDIBUS RESERVAMUS, statuentes ut Civitas ipsa, & singuli habitatores ipsius, totaque Posteritas eorumdem omnibus bonis, suis usibus sicut aliæ Civitatis fidelium Regni nostri demanii gaudeant, & utantur; & ut Civitas ipsa bonis habitatoribus de bono semper in melius amplietur.* (IX.) *Præ-*

senti

senti etiam Privilegio indulgemus eisdem , ut quicumque de exteris partibus nostrorum fidelium (exceptis C. , & P.) Civitatis ejusdem elegerint incolatum , illuc salubriter veniant & securè morentur cum aliis prædictæ Terræ Civibus , comuni Privilegio gavisuri , & ab eis per nos, vel successores nostros nullo unquam tempore revocandum. (X.) *Ad decorem etiam, & continua incrementa Civitatis ipsius concedimus , ut Civitas ipsa secundum dispositionem Universitatis ejusdem ad sui cautelam murorum ambitu valeat communiri , & interius ex nunc murorum ædificiis decorari, quæ tamen quinque Cannarum , vel ulnarum altitudinem non extendant.* (XI.) *In ipsa etiam generales nundinæ bis fiant in anno per viginti dies , vice qualibet duraturæ , & particulare forum ter in hebdomada valeant libere celebrare , ad quorum Commercia universi , & singuli de quibuscumque partibus cum Mercimoniis , & rebus eorum sub protectione nostri nominis , & culminis secure veniant , & morentur & ad propria revertantur.* (XII.) *Ne igitur ex hac ordinatione nostra salubri, quam pro generali bono , & commodo Regni nostri nuper edidimus , fideles nostri quondam Domini Militum , & hominum prædictorum læsos , seu damnificatos se in subtractione suorum Jurium merito conqueri possint , de voluntate hominum eorumdem inviolabilitèr statuimus , & mandamus , ut compensatione eorum , quæ dudum ab ipsis hominibus præfatis Dominis debebantur , octavam partem tantum bonorum stabilium singuli omnes singulis quondam Dominis suis in uno loco tantùm conferant , & assignent , oct. vis ipsis postmodum taliter inter Dominos quos voluerint , & ipsos homines permutandis , quod de valore octavarum partium , in tribus aut quatuor locis ad plus in territorio videlicet Castri cuislibet , in locis melioribus , & mediocribus prædictorum Dominis integrè satisfiat ; Ecclesiis , & Religiosis locis in honore Militum habentibus bona sua ab hujusmodi collatione bonorum Dominis facienda , prorsus exceptis , quos libertatibus, aut exemptionibus omnibus , quæ superius exprimuntur uti volumus, & gaudere.* (XIII.) *De servitiis autem , quæ a prædictis hactenus debebantur super hoc , præcipimus observari , ut in Castro quolibet per viros idoneos diligenti inquisitione permissa , tantum singuli singulis Dominis, pro redemptione bonorum quorum in pecunia , vel rebus aliis simul , & semel exolvant , quatenus debita , & hujusmodi redditus usque ad annos viginti valere constabit.* (XIV.) *Nos autem qui super hoc privatorum jura illæsa servamus, nolentes Fisci nostri compendia sub silentio præterire , præsenti Privilegio declaramus , quod in Civitate prædicta habere volumus Castrum unum, Universitatis ejusdem sumptibus construendum. Si quis verò sanctioni nostræ hujusmodi ausu temerario præsumpserit contraire, præter indignationem nostri Culminis , quàm se novit incursurum , centum libras auri puri Fisco nostro componat , medietatem ipsarum Curiæ nostræ reliqua medietate passo injuriam applicanda.*

Dice dunque nella rapportata formola l'Imperadore, che per fortificar le frontiere di questo suo Regno verso gli Apruzzi , e premunirlo dalle future invasioni de' Nemici , ragionevol' egli vedea, che

 nel

nel Territorio posto fra le antiche Città di Amiterno e Forcona si ergesse una nuova Città (n. I. & II.) Ordina perciò, che nel luogo detto *Aquila* la Città s' inalzi , la quale dal nome del luogo e dagli auspicj delle vittoriose sue arme chiamar si dovesse *Aquila* . (num. II. & III.) Stabilì per Territorio alla Città istessa tutta quella estenzione , che era a *Corna Putridi per totum Amiternum* (n.IV.) Confiscò per la di lei fabbrica tutti i Colli , e le Terre e Castelli , che colà erano , a riserba di C.& P. , che possedeansi da N. N.suoi affezzionati Vassalli (n. V.) Tolse dal Vassallaggio e soggezzione de' Baroni i Naturali delle Terre e Castelli stessi (n.VII.) E volle, che popolassero la nuova Città (n.VIII.)

Quelche però merita la maggior riflessione per lo punto presente, si è, che de'cennati Castelli e Terre Federico prescrisse la total demolizione, coll' ordine il più severo di non poterli riparar per l'avvenire (n.VIII.& IX.) Sicche si vede, che intanto quella vasta estenzione di Territorio si stabilì per Territorio della Città , perche i Castelli e Terre,che prima vi erano,demolir allontutto si doveano, e i di loro Abitatori passar tutti doveano nella Città dell' Aquila . Qui però nel prescriversi la demolizione de' Castelli , si vede una notabile contrarietà al provedimento , che si diede nel confiscarsi quella Contrada; Imperciocche non si riserbano dalla demolizione i Castelli C.& P.posseduti da N.N., che si esclusero dalla confiscazione, prima prescritta di quella contrada.Ma soltanto si riserba il Castello di Cassaro , che godeasi da G. , e quelli anche si eccettuano , che l' Imperador così diti volle per le (cit. n. VIII. ad IX.) Quali mai esser doveano tai Castelli,restò su la penna dell' Amanuense , o non anche si conoscea l'Imperador determinato appieno su la sua idea.

Motivi del preteso Diploma .

IL saggio Difensor dell' Aquila per rilevar i motivi della risoluzione di Federico , richiama alla memoria la Donazione , che nel 962. riportò da Ottone il grande la Chiesa R. ,in cui leggeansi fra l'altro alla medesima donate le Città di Amiterno e Forcona:e dalle ceneri risveglia le ben conte dissenzioni fra 'l Sacerdozio e l'Impero. E'crede, che per togliere Federico alla S.Sede le ragioni che vantava,fu le dette due Città coll'apparente mutazione dello Stato delle cose , e con sopprimere le antiche denominazioni de'Luoghi , prescritto avesse la costruzione. dell'Aquila.

Per contrario nel Diploma ravvisasi una seria rimembranza delle invasioni per colà sofferte da lui nel Regno, e riflette l'Imp., che conveniva di munir quelle frontiere con una Città forte per far argine agli futuri insulti de'suoi Emoli .In fatti egli è ben conto, che Ottone Re di Germania,non appena coronato si vidde Imperadore dal Pontefice Innocenzo III.Balio in teresatissimo per Federico,che istigato alla conquista del Regno dal Conte Diopuldo , e da Pietro Conte di Celano,de'quali unooccupato tenea Salerno, e l' altro Capua ,che imme-

immemore in un punto del giuramento, che volle da lui 'l Pontefice Innocenzo *de non offendendo Fridericum*, accettò l' impresa, e dalla Toscana, in cui era, per la volta di Rieti, Città posta in fronte degli Apruzzi, penetrò negli Apruzzi 'stessi, dilatando per tutto, come impetuoso torrente le sue conquiste, nel mentre il giovinetto Federico vivea sequestrato in Palermo dal mal contagioso. Il Pontefice Innocenzo non risparmiò scomuniche contro ad Ottone, il dichiarò nemico di S. Chiesa, e tutta pose in campo la sua rinomata accortezza per isbalzarlo dall'Imperio, e vantaggiar il suo Federico. Ne fece i maneggi co' Prelati e Principi della Germania, chiamò Federico in Roma, il quale vi giunse nel 1211. e passò tosto in Germania: abbattè nel 1213. Ottone: fu quindi nel 12.. coronato in Aquisgrana, e ritornato in Italia, a' 22. Novembre, del 1220. ricevè in Roma da Papa Onorio III. l' imperial Diadema, e ricolmo di gloria e di trofei si ricondusse glorioso nel Regno ove abbattuti i Ribelli, vi richiamò la calma e la Pace.

Niente per lui fu diversa l' invasione, che soffrì nel Regno istesso nel 1229. per la strada di Cepperano dal Pontefice Gregorio IX., nel mentr' egli le sue forze impiegava e le sue armi in TerraSanta: si sa per quai strani pretesti pensò il Pontefice di scaricar a danni di Federico sul Regno sfornito di gente un' immenso stuolo di Chiave segnati; onde corsane la nuova all' Imperadore, chiese allostante, ed accettò egli colà quella capitolazione, che piacque al Saraceno di dargli, e volò in soccorso del Regno; in cui si trovò già nel Maggio dell' anno istesso. Pugnò col Papa, e l' obbligò in fine a segnar con lui la Pace a' 9. Luglio del seguente anno (*a*).

A queste formidabili 'nvasioni sofferte da Federico, dee aggiugnersi 'l genio tumultuario e disposto sempre a ribellione de' Baroni del Regno, protetti per lo più, ed istigati da' Papi, e non di rado accaniti dall' umor severo, sincero di rado, e quasi mai sicuro di Federico; onde a che mendicar altri lumi per comprendere i disegni, e 'l vero arcano di Federico in quel Diploma, se certo egli fosse, ed indubitabile?

Da sembianti motivi determinato, conforme avvisa l'istesso dotto Difensor dell' Aquila (*b*), correndo l' anno 1241. di rimpetto a Cepperano edificò Federico la poi distrutta Città di Flagella. (*c*) Perche dunque da' medesimi motivi, che in fine sono quelli, che l' istesso Imperadore nel conteso Diploma dichiara, derivar non si dee l'oggetto del Diploma istesso, e volerlo anzi fabbricar tutto su la fermezza della donazione di Ottone il grande, se non interpolata combattuta senza dubbio da' Uomini dottissimi (*d*), ed interessar ultroneamente nella fondazione dell'Aquila le assai vetuste, e generali discordie tra 'l Sacerdozio e l'Impero.? A 4 Siasi

(a) *Riccard. di S. Germ. nel Cronac. Murat. negli Annal.*
(b) *Pag. 66.*
(c) *Ricc. da S. Germ.*
(d) *Goldast. Conring. Arduin. Murat. Nell' esposizioni de' diritti della Casa d' Este su di Comacchio.*

Siasi però ciò detto di passaggio. Veggiamo di che peso sia questa scrittura.

Confutazione del Diploma di Federico.

Negli Accessi, che fecero nell' Aquila i mentovati quattro Presidenti Commiss., si riconobbe il Pergameno vantato per l'originale Diploma, il quale conservavasi con maravigliosa superstizione nell' Archivio della Città, donde fu estratta la cennata copia esibita nel 1596. negli atti. Quell'Originale, che tanto decantato si era, si trovò mancante di tutto, e niente migliore o diverso dalla detta informe copia prodotta negli atti. Si trovò in somma in un Pergameno trascritto il puro tenore della riferita formola di Privilegio.

Or per vedersi che conto debba farsi di una scrittura di simil fatta, convien sapersi, che pubblicati avendo nel 1543. *Bernardino Cirillo*, Cittadino Aquilano, i copiosi Annali della Città istessa, riprese in essi con severo ciglio *Pandolfo Colennuccio*, che nella Storia del nostro Regno pubblicata verso la fine del XV. secolo, all' Imp. Federico attribuit' avea la fondazione dell' Aquila, con riportarli alle lettere di Pier delle Vigne rinomato Cancelliere dell'Imp. Federico, che allora giaceano, ed egli avea vedute manoscritte, e francamente il ripigliò dicendo, *contradice a questa opinione il non aversi di ciò memoria alcuna, ed il vedersi il Privilegio essere di Corrado* (*a*).

Sono questi sinceri sentimenti di un Letterato Aquilano, cui certamente ascosi non furono gli Archivj e le memorie tutte conservate nell' Aquila.

Gli Scrittori Sincroni concordi sono nel dire, che sotto del Re Corrado venne al mondo, e mercè il di lui favore, la Città dell'Aquila. *Saba Malaspina* ne scrive così: *Erat in extremis Regni partibus olim Rege Corrado favente Civitas Aquilæ in odium Baronum de illa Contrada per ipsorum Villanos de novo constructa, in quam de diversis Castrorum circadjacentium incolis non absque quamplurium Exprovincialium jactura nobilium, & prædictorum Baronum, rusticorum adaucta congeries in tantum jam multitudinem populosa concreverat, quod de suarum virium temeritate superbiens se vicinis exhibebat horribilem, & dominantis in Regno Dominio suis operibus indevotam, quin potius veluti pars universa non congruens generalibus Regni statutis reputabat indecens colla submittere, & singulares vivendi formules conficere præsumebat. sperabat enim in præsumptæ libertatis statu contra eorum dominos Apostolicæ Sedis auxilio confoveri; ideo contra Manfredum etiam post suæ Coronationis tempora &c.* (*b*)

Niccolò Gianfilla, e l' *Anonimo*, Scrittori amendue contemporanei, attribuiscono anche essi al Re Corrado la costruzione dell' Aquila: Il *Gianfilla* scrive: *Usque ad idem quoque tempus Civitas Aquilæ quæ a quond.*

(a) *Pag.4. in f. at. & 5.*
(b) *Presso il Murat. tom. 8. lit. C. Rer. Italic. pag.799.*

quond. Rege Conrado in Confinibus Regni condita fuerat &c. (a) Presso l' *Anonimo* si legge *per eorum Villanos de novo constructa ab inde videlicet anno Domini* 1252. (b)

Buccio, o sia *Boetio Ranaldi*, Cittadino Aquilano, nel suo per altro rozzo Poema delle cose dell'Aquila, pubblicato la prima volta dal Muratori nel VI. tomo delle sue Antichità *medii ævi* per diligenza di Monsf. Antinori Arcivescovo di Lanciano, non solo al Re Corrado dà il merito della Fondazione dell'Aquila, abbenche fra mille frottole condonabili alla sua palustre Musa; ma dice di più, che Corrado *concedette le carti, e lo favore* (c). Per le *Carti* Monsf. Antinori ci avvisa, che 'l Ranaldi spiegò il Diploma da Corrado speditoper la Costruzione della Città dell'Aquila, e del Diploma istesso da Corrado spedito recò altre vetuste prove (d). Vivea il Ranaldi nell'anno 1310., come ben osservò il lodato Monsf. Antinori nella prefazione al suo Poema (e) e per conseguenza da circa 58. anni dopo i cominciamenti della sua Patria; Laonde da suo Padre, o al più da suo Avolo, che fu certamente fra' primi uomini de' vicini Castelli a concorrere nella nuova Città, potè sentir il veritiero racconto del di lei primo stabilimento: Sentimento, che abbracciò poscia il dottissimo Muratori negli annali d' Italia all' anno 1256.

Sicche dunque col chiaro lume degli Scrittori sinceri, e contemporanei si puo con ogni maggior fondamento rilevarsi, che calato nel Regno nel 1251. il Re Corrado per vindicarlo dalle armi d'Innocenzo IV.R.P., che dopo aver contro a lui rinovati gli anatemi fulminati prima contro di Federico suo Padre, e la sentenza di esser anch' egli decaduto da' Reami di Puglia e di Sicilia, mosse Cielo e terra per sollevar i Baroni e i Popoli di questi Regni contro a lui, come in fatti si viddero inalberate allo stante per ogni dove le insegne di Roma. Pensò egli nel 1252., ch' è l' anno designato dall'- *Anonimo* appena domati i Ribelli, da provido Principe di mutar colà lo stato delle cose, fortificando insieme le Frontiere scoverte del Regno, ed imbrigliando i Baroni di que' Castelli, fautori del Papa, con una Città forte, ed isnervandone insieme le forze, con invitar nella nuova Città i loro Vassalli, e ne spedì 'l Diploma, che osservò il Cirillo, e testificò prima di lui 'l Ranaldi.

Fin quì vediamo colla maggior sicurezza il Re Corrado per vero Fondatore dell'Aquila, e con certezza sappiamo, ch' egli ne spedì special Diploma.

Nel 1550. si sparsero i primi semi del presente litigio coll'accesso fatto nell' Aquila dal Consf. Gesualdo, il quale successivamente nel 1553. cominciò apertamente. Sin da' primi momenti gli Aquilani opposero quella unità, e promiscuità co' Castelli, che oggi tuttavia so-

 sten-

(a) *Presso il Murat. tom.*8. *Rer. Italic. pag.* 582.*lit.D.*
(b) *Ibid. pag.*
(c) *Cit. tom.*6.*Antiq. med. ævi pag.*535.*St.*30.
(d) *Ibid. pag.* 516. *lit. A.* (e) *Ibid. pag.* 330.

ſtengono. Si compilarono gli accennati tre termini ordinarj per tutto il 1576. *(a)*, e non mai fu nell' Aquila riſaputo per ſin all ora il Privilegio di Federico, molto meno ſi preſentò negli atti dalla Città il Diploma di Corrado.

Ma non tanto Simone Scardio celebre letterato Tedeſco nel 1566. colle ſtampe di Baſilea pubblicò le Lettere pria ſepolte di Pier delle Vigne, che 'l *Maſſonio* altro Letterato Aquilano, s' imbattè fortunatamente in quelle Lettere, fra le quali al *lib.*VI.*cap.* IX. una formola leggeaſi di Privilegio, col titolo ***Privilegium de Conſtructione Civitatis Aquilæ***, nel quale la edificazione dell'Aquila ſi ſtabiliva, e per Territorio della Città i Territorj de'Caſtelli; che l'adottò alloſtante il Maſſonio; e quindi egli fu il primo, che nel ſuo Dialogo delle Origini dell' Aquila, il pubblicò frà gli Aquilani, e francamente diſſe nel Dialogo iſteſſo di conſervarſene l' originale in Pergameno nell' Archivio della Città, e i di lui validi documenti negli Archivj del Veſcovado, e della Chieſa Cattedrale della medeſima. *(b)*

Ma che ſi crederà mai, che foſſe l'original Pergameno citato dal Maſſonio? Altro non fu, che quel Pergameno informe riconoſciuto ne' detti quattro acceſſi, nel quale traſcritto ſi vidde lo ſchietto ſempliciſſimo tenore del detto Cap. IX. di Pietro delle Vigne: Pergameno fatto di pianta, e ripoſto nell' Archivio dell' Aquila in luogo del Diploma di Corrado per diligenza del Maſſonio iſteſſo.

Che diremo dunque del Privilegio di Federico? Il *Ranaldi* nel XIV. Secolo, e'l *Cirillo*, che pubblicò i ſuoi annali in tempi non ſoſpetti, ci aſſicurano, che conſervavaſi nell' Aquila il Privilegio dal Re Cortado ſpedito per la fondazione dell' Aquila; E la vedemmo gia cogli Scrittori Sincroni fondata da lui. Ov' è dunque, come ſi ſmarrì, o fu involato dall' Aquila il Privilegio di Corrado?

Ben ſi 'ntende il miſtero. Non ſi eſibì giammai nel corſo della cauſa, ſi è indi a tutto potere negato il Privilegio di Corrado, perche toglieva da mezzo quella promiſcuità per l'unità del Territorio, che ſoſteneano gli Aquilani contro a' Caſtelli. Pubblicate le Lettere di Pietro delle Vigne, avvisò il Maſſonio quel Cap.IX., e gli parve, che conduceſſe a fondar la voluta unità di Territorio co'Caſtelli, e tanto baſtò, percheegli, ſagrificato al biſogno della cauſa l'onor di Corrado, e'l di lui Diploma, abbracciaſſe per fondator dell' Aquila Federico, e quel Pergameno ſi foggiaſſe, che ſmalti egli per l'originale Diploma di Federico, del quale fu ſucceſſivamente eſibita la detta copia nella R.C. Che altro è dunque il Privilegio di Federico, che una manifeſta impoſtura fabbricata dal Maſſonio?

Impegnato il Maſſonio di accreditar l' impoſtura di quell'informe Pergameno, ch'e' foggiò, come ſi diſſe, ne volle fiſſar il tempo della ſpedizione; ne ricorſe perciò a' Regiſtri dell' Archivio del Veſcovado dell' Aquila, da' quali riportò una legalizazione, tempi prima formata da un Notajo di Sulmona appiè della copia, che diſſe di conſervarſici. Egli trovò l' Originale nell' Archivio della

(a) *Fol.*91. 110. & 152. 205. *vol.*1. (b) *Cit. Dial. pag.* 75.

la Città, ed ora ricorre ad una copia per saper l' Epoca dell' Originale. Ma tanto non ci appartiamo dalla relazione del fatto, che propone un Letterato Aquilano.

Dic' egli, che nell'Archivio del Vescovado si trovò quel Privilegio registrato in un libro di Carta Pergamena, ed innanzi al medesimo notate queste parole: *Privilegium Constructionis Aquilæ Federici Imperatoris* 1250. *Magister Petrus de Vineis de Capua tenuit Registrum.* Il tenore per altra parte della legalizazione è questo.

Notum sit omnibus, & singulis ad quos tamquam præsens fides pervenerit, qualiter ego Notarius Maximus infrascriptus perquirens diligenter in quodam Libro Pergameno reperto penes eximium J. U. D. Restaynum Sulmonensem, in quo quidem libro vetusto sunt fideliter descriptæ, seù registratæ omnes notabiles Concessiones factæ, & benigniter concessæ per felicissimam memoriam quond. Cesareæ Majestatis Imperatoris Fiderici Barbarossæ, & tandem invento Registro ædificationis magnificæ Civitatis Aquilæ, registrum ipsum vidi, legi, & diligenter inspexi, & annotavi de verbo ad verbum non rasum, non cassum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte suspectum, sed omni prorsus suspicione carentem: Ideo Registrum ipsum ædificationis Civitatis ejusdem transumptavi, & in hujusmodi formam, & tenorem manu mei Notarii Maximi prædicti redegi: Cujus quidem Concessionis, & ædificationis hujus modi tenor fuit, erat, & est talis, videlicet. (*a*)

Ed in quali sconcezze non è capace di essere spinto un Uomo regolato dalla passione, e dalla ignoranza? Chi non sà, che quel Pier delle Vigne cotanto caro a Federico, che dal niente cavalcò i primi posti della Corte, e che al dir di Dante, *tenne ambe le chiavi del Cuor di Federico*, sin dal 1246. cadde dalla sua grandezza, e confinato in una Prigione finì miseramente di vivere nell'anno 1249. (*b*)?

Come quel Privilegio può attribuirsi a Federico II., se 'l Registro in cui leggeasi, contenea i Privilegj di Federico Barbarossa suo Avolo, dal quale non mai fu signoreggiato il Regno? Come quel Registro appo un privato in Sulmona? E questo è quel Privilegio, in cui fanno alto gli Aquilani?

Sentiamo ora su quali motivi si fondano gli Aquilani. Vogliono, che 'l Diploma di Federico si abbia ad aver per vero, perche registrato nelle Lettere di Pier delle Vigne: Che Corrado nel fondar l' Aquila altro non fece; ch' eseguir lo stabilimento di Federico: Ed in fine, che in ogni caso, abbia ad attendersi 'l Pergameno informe, che conservasi nell' Archivio della loro Città. (*c*)

Egli è pur vero, che esista in Pier delle Vigne la formola del preteso Privilegio nel Cap. IX. del *lib.* VI. delle sue lettere; ma Gio: Ridolfo Iselio, che nel 1740. in Basilea rinovò l' edizione di quelle Lettere, e l' illustrò di varie Lezioni, avvertì, che *Caput IX. deest in*

(a) *Cit. Dial. pag.* 81. & 82.
(b) *Murat. negli annal. all' an.* 1246.
(c) *Alleg. contr. Pag.* 76. 83. 251.

in manuscriptis; Sicchè dunque non brilla in tutti gli Originali di Pier delle Vigne la formola del Privilegio Aquilano.

Mase accuratamente si rifletta su'l tenor della formola istessa, si vedrà, che altro non sia, che un' abbozzo di stabilimento ideato forse da Federico, ma non maturato, nè giammai ridotto ad effetto.

Si avvertì da principio, che designandosi in esso da Federico i confini alla nuova Città, pubblicò indistintamente tutte le Terre e vicini Castelli, o baronali fossero o del regal Demanio, *exceptis C. & P. quos N.N.Fideles nostri habere noscuntur* (*n*.v.). Ordinandosi appresso la desolazione di tutti i Castelli e Villaggi si vede, che de' baronali si riserba dalle rovine il solo *Cassari Castrum,quod G.& ejus hæredibus reservamus* (*n*.VIII. ad IX.); De' Demaniali per altra parte si dice, *exceptis illis quos volumus custodiri*. Or quali dovean esser tai Castelli,che Federico volea custoditi per se? Non doveano forse spiegarsi se l' opera designata nel privilegio dovea eseguirsi? Contradizioni,alcerto sostanziali e gravissime, per le quali converrebbe assolutamente dirsi, chè se pensò Federico a stabilir nelle frontiere degli Apruzzi una nuova Città, fra le maggiori sue cure ne restò sommerso il disegno.

Ma qual dubbio può arrestarci dal credere, che in realtà altro non sia, che un puro abozzo di Dispoſizione designata da Federico quel Capitolo di Pier delle Vigne, se si rifletta, che Riccardo da S.Germano, che scrisse i giornalieri avvenimenti di Federico per tutto il 1245. non fa parola alcuna della fondazione dell' Aquila, onde il riverito Avversario si mosse a dire, che dopo di questo anno abbia a fissarsi l'epoca del conteso Privilegio (*a*), e Pier delle Vigne per altra parte nel 1246. caduto già era dal suo impiego, e confinato in un carcere (*b*). Sicchè vi è tutto il fondamento maggiore di conchiudere, che se mai pensò Federico di munir con una Città le Frontiere degli Apruzzi, o fossero le maggiori sue cure, o la caduta del suo Cancelliero, ne restò interrotto il Disegno. e'l primo abozzo della idea di Federico, superate le ingiurie del tempo, si conservò fra le altre cose dell'infelice Cancelliere, onde oggi si legge nel *cit.cap*.IX. del *lib*. VI. delle sue Lettere.

Chi fuori dell'Aquila ne'tempi posteriori alla edizione delle Lettere di Pier delle Vigne, o chi negli anni di prima le vidde manoscritte, come fù il Colenuccio, se ne credè Fondatore l'Imp.Federico, merita compatimento, mentre non si discuopre mai così bene il vero, che ove l'interesse del terzo rischiara la critica, e rende più minute, ed esatte le ricerche.

E non puo, che figlia del bisogno della Causa riputarsi l'uscita, che prendono per ischermirsi da una chiarezza di fatto gli Aquilani, col dire, che Corrado in promover la edificazione dell' Aquila inteso avesse di eseguire il disegno di Federico suo Padre; Imperciocche non solo

(a) *Pag*.67.
(b) *Murat.negli annal. d'Ital.*

ſolo ripugna queſta ultronea e nuova loro idea alla teſtimonianza degli Storici contemporanei, non ſi adatta al fatto della edificazione iſteſſa della loro Città, ma ben ſi conoſce, che ſi è promoſſa per non poterſi altrimenti fondar l'unità del Territorio. Eſiſtono, o no i Caſtelli? Li volle, o no, demoliti l'Imperador Federico? Se demoliti li volle Federico, ſe Corrado li laſciò in piedi, come puol dirſi che Corrado eſeguì il diſegno di Federico?

Non niegano gli Aquilani, che i Caſtelli e Terre ſparſi per quella Contrada non furono giammai demoliti, e che la Città di Forcona tuttavia eſiſtea nel 1257., quando da lei Aleſſandro IV. trasferì nell' Aquila già coſtrutta la Cattedra Veſcovile col conſenſo di Bernardo Veſcovo di Forcona (a). Or come avrebbero potuto reggerſi in piedi, ſe o ſia per eluder Federico la donazione, che la Chieſa Romana vantava di aver riportata anche su di Forcona nel 962. da Ottone il grande, o per un puro ragionevol motivo di premunir quella frontiera, ordinò di demolirli? Come dunque ſi accoppia co' voleri di Federico l'eſiſtenza di Forcona e di que' Caſtelli?

Reſtano ſol di ſaperſi le nuove ſcoverte in Diplomatica, per le quali malgrado la dimoſtrazione della totale inſuſſiſtenza del Diploma di Federico attender ſi debba quel Pergameno informe, che foggiò il Maſſonio, come ſi diſſe. Gli Aquilani chiamano in ſoccorſo dell'infelice Pergameno la dottrina del *Muratori*, del *Linckero*, del *Multz*, e del *Venckerio* (b).

Inſegna il chiariſſimo *Muratori*, che avanzino de' genuini Diplomi, ne' quali o per incuria de' Cancellieri, o degli Amanuenſi, de' quali eſſi valeanſi, ſcorſero talvolta degli errori, e con iſpecialità nelle note cronologiche. E' fu di ſentimento, che non perciò *proſcribenda ſint veneranda illa antiquitatis rudera, ſi alia concurrant authentica ſigna ſinceritatis*: Diſſe il *Linckero*, che convenga aver della ſtima per una qualche ſcrittura, che quantunque non autentica, pur nondimeno *ſemel Archivio Rite illata eſt*.

Ma chi mai ſi ſognò di riguardar per una merce guaſta il Diploma di Federico, ſol perche qualche sbaglio ſi additi nelle ſue note cronologiche? Lo sbaglio è nel tutto. Quel Diploma non fu mai al mondo: Fu ſconoſciuto agli Scrittori tutti di quei tempi, molto meno egli fu riſaputo giammai nell'Aquila: nel di lei Archivio non ſe ne conſerva già l'autografo Documento; vi è ſoltanto il ſemplice tenor del cap. IX. del lib. VI. delle Lettere di Pier delle Vigne traſcritto in un Pergameno ne' tempi baſſi, opportunamente al biſogno della Cauſa preſente. Il ſolenne depoſito per altra parte di quel Pergameno ponderato dal *Linckero*, non con altra legittima forma ſeguì nell' Archivio dell' Aquila, che aperto già il Teatro del preſente giudiciario conflitto, pubblicate le Lettere di Pier delle Vigne, quando brillò improviſo fra l'oſcurità de' tanti ripoſtigli di quell' Archivio un-

(a) *Rainal. Ann. Eccl. dic. an. & Alleg. contr. pag.* 96.
(b) *pag.* 250. *& ſeqq. Alleg. per la Città*.

un Pergameno di non altri freggi corredato, che delle marginali miniature.

Giacopo Bernardo Multz scrisse, che *exemplum si non sit suspectum, maxime si fuerit antiqum, ex Archivio productum vim originalis habet*. La forza del sentimento di questo insigne Diplomatico tutta è ristretta in dispensar dal peso della precisa esibizione dell' originale colui, che vanta per se un antico Privilegio, e non ne produce che una copia *in forma valida*. Soppone adunque, che l' originale stato vi fosse. Questa base manca per gli Aquilani. E se in loro pro tutto ciò concorresse, in quale guisa si mostrerà da essi, *exemplum non suspectum*? come si verificherà, *maximè si fuerit antiqum*, quando il Pergameno, che conservano nell' Archivio della loro Città non riconosce i natali, che ne' torbidi tempi della lite presente?

Sentiamo in fine se giovar possa per l' Aquila l' insegnamento, che si riferisce del *Venckerio*. Parla egli degli Archivj, a' quali un particolar Ministro non presegga, e che le scritture legalizzi che da quelli si estraggono: Insegna su questo proposito, *probat ergo etiam scriptura Archivii, licet specialis non præsit Præfectus: Nec obstat non posse sic dari testimonium, quod omnino requiritur &c.* Potea il dottissimo Avversario risparmiar di sì fatta dottrina la sua per altro nobilissima scrittura, perche da' Castelli per tai principj non si è contrastato giammai il preteso Diploma di Federico.

Non è dunque vero il preteso Diploma di Federico. Se vero non è quel Diploma, ecco ad un punto scossa da' fondamenti la Unità del Territorio. che vuole la Città co' Castelli, non con altro sostegno, che del Diploma istesso.

II.

Si dimostra, che dall' Imp. Federico II. fino a' tempi di Carlo V. non s' indusse fra la Città e i Castelli unione, o Promiscuità di Territorio.

MA passiamo piu avanti, e si osservi, se in qualche tempo sequita fosse l' unione del Territorio de' Castelli alla Città. Sotto di Carlo I. di Angiò altra sicura memoria non avanza, che di essersi nel 1269. imposta una Taglia generale nel Regno, mentre gia l' Aquila era in piedi. In essa separatamente si veggono, ed independentemente dalla Città tassati i Castelli, ciascuno per la sua rata. (1) Confermasi da cio sempre piu, che nè il Diploma di Federico vi fù, nè i Castelli incorporati mai furono alla Città.

Si fa però forza su questa Taglia dagli Aquilani, per che in essa i Castelli si descrivono *in Aquila, & in Confinio, & Districtu ejus*. Ma si risponde, che questa espressione non è, che una incidente enuncia-

(1) *fol.* 935. *ad* 938. *vol.*2.

ciativa, la quale non puo indurre incorporazione *nisi aliunde de veteri dispotione circa unionem doceatur?* (a). Che l'essere ciascuno de' Castelli tassato da se, molto più chiarisce la totale loro indipendenza dalla medesima in riguardo de' Territorj.

Il dirsi prima, che quelle Terre e Castelli erano nell' Aquila, ne' di lei confini, e distretto non fa sì, che abbiano a riputarsi nel di lei Territorio; Imperciocche, se questo creder si dovesse lo stato di quella Contrada, che spiegasi in quella enunciativa, non si vedrebbe poi tassato da se ogni Castello; Anzi 'l vedersi descritti ne' di lei Confini, n' esclude apertamente il Territorio, ed ongnuno ben sa, che *districtus idem est quod comitatus quoad Jurisdictionem* (b).

Si discute il Privilegio di Carlo II. di Angiò del 1294.

Ma eccoci ad un fatto, che toglie ogni ombra di dubbio, che mai ha potuto rimanere su le verità del preteso Diploma di Federico II., e che fa vedere insieme, come e quando furono uniti alla Città i Castelli.

Ci fa sapere un Diploma del Rè Carlo II. di Angiò spedito nell' Aquila a 28. Settembre dell' anno 1294., che gli Aquilani invasero, ed occuparono molti de' vicini Castelli: Che ne saccheggiarono altri, trasportandone le proviande riposteví dal Sovrano, e che altri ne rovinarono appropriandosi i loro Territorj. Fa mestieri assolutamente di credere, che non contenta la Città del suo Territorio, si mosse a danno de' vicini, e tentò di allargar i confini su le robe del regal Demanio, e di quei Castelli e Terre. Si attenda di grazia la risoluzione del Sovrano, e si abbia presente per quelche dovrà riflettersi opportunamente su ciò in appresso. Di sì enormi misfatti 'mplorò loro il perdono dal Clementissimo Rè il Pontefice Celestino V., mentre nell'Aquila dimorava per solennizzar l'Assunzione del medesimo al Pontificato, e ne spedì a loro prò il cennato Diploma, in cui così si legge: *Omnem culpam, & offensam, omniaque damna, dispendia, & jacturas prædictis retrò temporibus quandocumque commissa, & illata nobis, & nostræ Curiæ in invasione, & occupatione Fortelitiarum, seu Castrorum nostrorum, asportatione munitionum, & rerum nostrarum invectarum ibidem, nec non ex invasione, ac destructione Castrorum, & locorum quorumlibet vicinorum.*

Passò il benigno Sovrano a dar sistema a quella Contrada: Ordinò Egli, che i vicini Castelli e Terre, come prima si taglieggiavano indipendentemente dalla Città, per l' avvenire si abbracciassero in una

(a) *Bart. in l. ex hac scriptura de Donat.* E' da vedersi l'Alleg. di Gio: And. di Giorgio pres. Rovit. *su la pram.* 1. *de Titul. Abus. n.* 82. *& seqq. &* 101.
Soc. cons. 228. *Alex. cons.* 145. *vol.* 2.
Jason. in l. neque C. de Testam. &c.

(b) *Paris. de Put. de ver. sig. ver. Districtus.*

una Taſſa ne' pagamenti, ed impoſizioni fiſcali.

Decernimus, & deliberando ſancimus, quod Civitas ipſa, quàm in noſtro demanio, & dominio reſervamus, & volumus in perpetuum remanere tàm cum Hominibus, juribus, & omnibus infra deſcriptis, quam cæteris ſpectantibus ad eamdem, non ſicut olim per Localium diſtincta vocabula cenſeatur, vel taxetur disjunctim in antea per noſtram Curiam in Collectis, ſeu præſtationibus aliis quibus cumque, & hujuſmodi articulato Localium ſuſpenſo vocabulo pro ipſis omnibus Aquila de Cætero nuncupetur, & ſub Aquilæ denominatione dumtaxat, quam deſervire ſufficiat, vocabulis omnibus cujuſcumque Localis in prædictis præſtationibus, & Collectis: Pro rata ſingulorum localium prædictorum taxetur in unum ordinatione hac uſque in contrarium non obſtante; ita quidem quod tanta ſit taxatio Aquilæ inpræſtationibus, & Collectis iiſdem, quanta fuit hinc hactenus in ſumma per totum ſingulorum Localium prædictorum illius. Præterea Civitatem eamdem reddere volumus noſtræ proſequtionis, & gratiæ non expertem, ut omnium ſubſcriptorum Caſtrorum, Caſalium, & locorum Poſſeſſionem pro diſtrictu habeat. I Caſtelli furono queſti

1. Rocca S. Silveſtri.
2. Vilianum.
3. Rocca de Cornu,
4. Raſinum.
5. Cornum.
6. Scoppletum.
7. Civitas Thomaſii.
8. Pretorium.
9. Furcella.
10. Caſſina.
11. Gambianum.
12. Lavaretum.
13. Villa de Cæſis.
14. Piczolum.
15. Vigium ſeu Villa de Pedicino.
16. Rocca de Venis.
17. Porcinarium.
18. Clarenum.
19. Ariſcula.
20. S. Victorinus.
21. Poppletum.
22. S. Anza.
23. Pile.
24. Rocca de Præturo.
25. Beſſium.
26 Gordianum de Vallibus.
27. Thionum, cum
28. Villa S. Mariæ.
37. Rocca de Cambio cum XVI. hominibus.
38. S. Euſanius.
39. Civitas S. Maximi.
40. Balneum cum Villis.
41. Bazzanum.
42. Turis Filiorum Alberti.
43. Caſtrum Rodii.
44. Saxa.
45. Podium S. Mariæ.
46. Tornamparte.
47. Rocca S. Viti.
48. Luculum.
49. Collimentum.
50. Rocca S. Stephani.
51. Paganica.
52. Collebrinconium.
53. Intervere, cum Aranco.
54. Gignanum.
55. Guaſtum.
56. Genca.
57. S. Petrus de Genca.
58. Caſtrum Afferici.
59. Camarda.
60. Filectum.
61. Peſchium majus.
62. Terra Sinitienſis, & Fuſculina.

29. Fon-

29. Fonticulum.
30. Ofanianum.
31. Campana.
32. Stiffium.
33. Barile cum Villis.
34. Rocca de medio
35. Ocre.
36. Fossa.
63. Bomminacum.
64. Caporcianum, cum
65. Villa S. Pii.
66. Civitas Ardenga.
67. Navellum.
68. Colle petrum.
69. S. Benedictus de Perillo.
70. Turris Mayrdonis.

Passò più oltre il Rè Carlo II. Confermò alla Città i Privilegj del Rè Carlo I. suo Padre: ma in riguardo delle angustie del Territorio della Città, reintegrò assolutamente al suo Fisco i Demeniali, ed altri Diritti, che colà godea, i quali occupati si erano dagli Aquilani; *Demania insuper, tenimenta, aliaque Jura, quæ infra DISTRICTUM prædictum, in Aquila, & Castris, seu locis subscriptis ad Curiam nostram spectant, in dominio, & procuratione Curiæ nostræ remaneant.*

Ed a rispetto delle vicine Terre e Castelli sembiantemente ordinò di restituirglisi i Demaniali, ed i Territorj, de' quali spogliati gli Aquilani stessi l' aveano: *Demania vero & Tenimenta quæcumque Terrarum, cum aquis, & Sylvis, vel sine ipsis pertinentia ad alios, eis remaneant, vel si tenentur per ipsos Aquilanos, vel alios, modo debito restituantur.*

Da questo Diploma, si rileva dagli Aquilani di essersi tutti gli anziddetti Castelli, Terre, e Villaggi dichiarati di esser nel Distretto e Territorio dell'Aquila, ed appartenere al di lei primitivo Contado eretto dall' Imp. Federico II. col preteso di lui Privilegio (a) Ma con buona loro pace non solamente contradice a questo assunto il pur troppo chiaro Diploma, dal quale il rilevano; ma questo Diploma istesso per prima distrugge affatto ogni qualunque ombra di dubbio, che abbia potuto mai avanzar sul Privilegio di Federico; Imperciocche se quel Privilegio stato fosse giammai al mondo; perche il Re Carlo II. non ne fece la conferma a beneficio della Città? Le confermò i Privilegj di Carlo I. suo Padre; ma del Diploma di Federico *verbum nullum*.

Ma più. Il Re Carlo II. oltre alle altre cennate sue providenze, stabilì, che i Castelli si tassassero uniti colla Città per le Regie imposizioni, e che sotto il nome solo dell' Aquila comprender si dovessero. Se prima i Castelli uniti erano alla Città, che bisogno vi era di unirsi ora: Se reggesse l' assunto, che per l' addietro erano membri della Città e siti in quel Territorio, gia proprio della Città, qual necessità vi era di stabilirsi da Carlo II. la particolar unione de Castelli colla Città rispetto alle tasse de' pesi Fiscali? Ecco, che questo Privilegio di Carlo II., se tutt' altro mancasse, chiarirebbe da se solo, che mai per l'addietro i Territorj stati erano uniti, e che vincolo non fu mai fra la Città e i Castelli.

Mol-

(a) *Alleg. contr. Pag.* 137.

Molto meno può dirsi, che in appresso per virtù di questa regal Disposizione, o del privilegio, con cui nel 1304. l'istesso Re Carlo II. aggiunse a' primi Castelli l'altro detto *Laposta*, lo stato de Castelli si alterò per la ragione de' rispettivi Territorj, o se ne formò un solo; Imperciocchè non è punto dubbia la determinazione di quel Sovrano per comprenderne la forza. In altro egli non prescrisse l'unione, che nelle Tasse. Che an dunque che far le Tasse co' Territorj. Doveano le Tasse ripartirsi fra' Castelli, ed ognuno contribuiva la suarata collettando i Possessori nel proprio Territorio. Tanto egli è ciò vero, che a riguardo de' Territorj e Demaniali occupati dagli Aquilani a' Castelli, ordinò il Rè di restituirsi a di loro beneficio. Se questi Territorj, se tai Demanj doveano riguardarsi per un corpo col Territorio della Città, e promiscui agli Aquilani, perche mai 'l Re non lo spiegò? Perche limitò egli l'unione alle sole Tasse fiscali? Ripugna dunque l'idea degli Aquilani al giusto tenor de' Privilegj di Carlo II., contradice al di lui chiaro volere.

Tutta la difficoltà potrebbe nascere dal vedersi ordinato, che la Città aver dovesse *pro Districtu Possessionem Castrorum*; potendosi da questa disposizione inferire, che 'l Sovrano intese di formar un Territorio solo, nel quale con aria di Padrona sedesse la Città dell' Aquila.

Quì però, per non incorrere in volontarj equivoci, egli è necessario col Card. de Luca distinguere due specie d'incorporamento, e di unione de' piccioli Castelli e Terre ad una qualche Città. Una dicesi vero incorporamento, che importa *idem Territorium constitutivum ejusdem Corporis*; L'altro è incorporamento improprio, *quod redolet solam jurisdictionem, vel superioritatem, aut dominium accidentale; ut quoddam Jus Metropoliticum, juxta exemplum antiquæ Romæ, quæ juxta seriem de qua disc.32. de præem. in fin. & alibi pluries, vi bellica effecta est domina magnæ partis orbis, adeout diceretur Caput, & Metropolis Mundi; ideoque omnes Civitates, & Provinciæ dicerentur de ejus Imperio, & Territorio, seu Comitatu in universum, ratione scilicet Jurisdictionis, vel Juris terrendi, & tamen non inde inferri poterat ad verum Comitatum, vel Territorium, dum habebat suum districtum particularem centum milliarium, qui nunc est quadraginta* (a).

Avvalora egli stesso questa sua distinzione, riflettendo, che altro sia il Territorio *pro Civicis prærogativis, ac oneribus respective*, ed altro il Jus Territoriale *pro exercitio Jurisdictionis; ut docet nimium frequens, ac notoria praxis, præsertim in Regno Neapolitano*.

Egli medesimo questo insigne Porporato dimostra copiosamente altrove, che l'incorporamento de' Castelli, e 'l dirsi *de Comitatu, & de districtu Civitatis* ne' privilegj della loro incorporazione, ben possa, anzi regolarmente debba prendersi *improprie, ac remote* in

(a) *Disc.165. de Regal. num.5. & seqq Jo: Andr. de Greg. apud Rovit. in prag.1. de titul. Abus. nu.88.*

in sola ratione jurisdictionali ob subjectionem eidem Gubernatori, senza indurli unità di Territorio, *atque unum*, *et idem corpus (a)*.

In fatti'l *Du Fresne* spiega la parola *Districtus--Tractus*, *in quo Dominus Vassallos*, *& tenentes suos distringere potest -- Justitiæ exercendæ in eo tractu facultas (b)*.

Se dunque il disegno del Re Carlo II. di Angiò non ad altro ebbe mira, nè altro intese, come si mostrò, che di comprender per l'avvenire nelle taglie sotto di un nome solo la Città e i Castelli, egli è ragionevol il credere, che a questo oggetto ordinato avesse, che la Città *subscriptorum Castrorum Possessionem pro Districtu habeat*, acciocche la Città in qualità di Capo, a riguardo però delle taglie su le quali è ristretto il regal' istabilimento, il diritto acquistasse di ripartirne le rate a' Castelli, e di costrignerle a contribuirle Fu per appunto questo un diritto metropolitico, una superiorità per l'oggetto voluto dal Sovrano; ma non può da tai disposizioni inferirsi l'incorporamento totale, anche a riguardo delle civiche prerogative, e Territorio (c).

Osservanza dopo di Carlo II. di Angiò sino a' tempi di Carlo V. Imp,

Questa per altro chiarissima idea di quel sovrano stabilimento si rende palpabilmente manifesta dalla osservanza de' tempi seguenti. Abbiamo un Giudicato, che nel 1334. agli 11. di Maggio fece nell'Aquila istessa il suo Capitano il Milite Luchino Marocello di Genova Regio Ciambellano, e familiare col suo Assessore: Si accese controversia frà'l Castello di Fossa, ed alcuni Cittadini dell'Aquila, ed altri del Castello di Poggio bonatenenti in Fossa: Pretendea Martino Petriasso per Fossa (*Comestabulus dicti Localis*) astrigner gli accennati Bonatenenti a contribuir nel Castello istesso di Fossa le Collette. Si produsse per questo un Rescritto di Carlo Duca di Calabria Vicario nel Regno del Rè Roberto suo Padre, col quale incaricava il Capitano suddetto dell' Aquila di astrignere *omnes Aquilanos præfatos*, *& habentes burgensatica bona in prædicto Castro Fossæ ejusque Territorio*, *licet alibi habeant incolatum* a contribuir per le imposizioni ordinarie, ed estraordinarie, (1).

Il Capitano citò, ed intese i Possessori Aquilani, e di Poggio. Si legge nello strumento del Giudicato, che si compilarono vicendevolmente le pruove, ed in fine sentenziò il Capitano col suo Assessore, condandando i citati Bonatenenti, anche Aquilani a contribuir in Fossa. (2).

Puol più dubitarsi queltanto si è addimostrato finora, che 'l doversi i Castelli taglieggiar uniti, e sotto di un nome solo coll' Aquila, non facea sì, che ogni Castello per contribuir la sua rata, non potes-

se.

(a) *Disc.* 167. *ib. n.*9.
(b) *In Gloss. me diæ & infimæ Latin. v.Districtus*.
(c) *Jo:Andr.de Georg. apud Revit.in pragm.*1. *de tit.Abun. n.*88.
(1) *Fol.* 1107. *ad* 1116. (2) *Fol.*1112.

se collettar i suoi Bonatenenti, ancorche Aquilani?

Passiamo più avanti. Eran dubbj i confini fra i Castelli di Pizzoli, e quello delle Barete per le Montagne *ipsarum universitatum, in loco, qui dicitur Ayelli*; poiche ognuna delle Università contendenti lepretendea per sue, come site nel proprio Territorio. La controversia si agitò nel 1491. Il Re Ferdinando a 6. Aprile di detto anno commise a Carlo Caracciolo Capitano del'Aquila di terminarla. Il Capitano, intese le parti, profferì la sua sentenza, e stabilì con essa i Confini sul luogo conteso fra le due Università, spiegati partitamente nella sentenza, la quale si legge nello strumento, con cui a 17. Marzo del 1492. le due Università accettarono la sentenza istessa (4).

Volendo la Città mostrar la superiorità sua su de' Castelli, à benanche esibito il Documento della Legge, che dettò nel 1515. a' Castelli di Popoli, e S. Benedetto; ma ne faremo anche Noi distinta memoria, perche maravigliosamente conferisce a dimostrar costante la separazione d' interessi, e di Territorio fra Castello e Castello, ed abolita ogni qualunque idea di un Terr itorio solo fra' Castelli, e la Città istessa, o di promiscuità. Contendeasi fra quelle due Terre su la pertinenza di alcuni Territorj posti fra l' una e l'altra: Stabilì la Città fra' due Castelli una particolar promi scuità su' Territorj contesi, e che ciascuna Università collettati a ve sse i proprj Cittadini, che vi aveano i beni (5).

Non solamente da' Castelli con più Testimonj della maggior fede (6); Ma dalla Città dell'Aquila istessa nel termine del secondo beneficio si produssero i Testimonj, da' quali si contestò la vetusta esistenza de' Confini, e degli spartimenti nel Territorio di ogni Castello, e de' medesimi colla Città, non che dopo la dismembrazione seguita di quelli di comando dell'Imperador Carlo V., ma immemorabile già prima della separazione istessa (6). Circostanza importantissima, che francamente contestarono innanzi al Presidente Varcarcel, mentr'era colà, gli Aquilani medesimi ad istanza del Proccuratore di Pizzoli (7); ed ingenuamente la confessa Giuseppe de' Rustici (a).

Puol dirsi più, che 'l Territorio de' Castelli divenne mai un solo Territorio con quello della Città, se vedemmo già gli Aquilani obbligarsi a pagar le Collette ne' Castelli: Vedemmo fra' Castelli contendersi e fissarsi i confini, e le particolari promiscuità stabilite fra loro, e come dalla Città veniva il Ter ritorio di ogni Castello con fissi *spartimenti* separato e diviso. Chi dopo il conoscimento da' fatti sì sodi, ed indubitabili raffigurerà mai una general promiscuità di Territorio

(4) *Fol.* 1064. *& seq. vol.* 3.
(5) *Fol.* 24. *at. & seq. procesf. Copiæ aliquarum scripturar.*
(6) *Fol.* 284 *sup.* 31. *art. fol.* 207. *cum in fin. & seqq. &* 279. *sup.* 32. *art. Acta Civit.*
(7) *fol.* 364.
(a) *Consf.* 1. *in Cauf. Banaten. cum Castris pag.* 37.

rio fra loro? Se unico stato fosse il Territorio, o pure promiscuo; perche tante controversie di confini fra' Castelli, perche collettarsi i Bonatenenti Aquilani, o i Cittadini degli altri Castelli nelle vicine Terre del Contado?

In ogni dubbiezza de' Privilegj, ne' quali si parla di unione, l'osservanza di più secoli favorevole a' Castelli dilegua ogni ombra, e scioglie ogni equivoco. *Ex observantia privilegium accipit interpretationem cap. cum dilectus de consuet. cap. quod dilectio de consangu. & utrobique DD. Molin. lib. 2. de Prim. cap. 6. num. 58. ubi Bellon. Sylvan. Valer. Rocc. Soc. jun. Sixtin. Surd. Menoch. Decian. Maresc. & alios cumulat. . . . & observantiam tollere dubitationem praecedentem, & esse Reginam omnium interpretationum late probat Fontanella &c.* (b)

Opposizioni dell' Aquila per le memorie de' tempi intermezzi al Re Carlo II. e Carlo V. Imp.

IN difesa della Città si è tessuta una lunga serie di regali Concessioni e grazie, che riportò da' Successori Sovrani per fino al tempo di Carlo V. *(c)* Dalle medesime si veggono altri Castelli a lei uniti, e varie preeminenze impartitele; ma per quelche fa al caso nostro egli è da riflettersi con attenzione, che tutto fù seguela della prima unione stabilita da Carlo II. di Angiò, mentre le seguenti unioni si veggono espressamente prescritte ad esempio, e secondoche stavano alla Città prima uniti i primi Castelli. E questo egli è lo spirito di tutte le addotte Concessioni posteriori al riferito Privilegio di Carlo II.

Così per esempio nell'aggregarsi alla Città il Castello di *Santonia*, oggi *S.Ogna* nel 1331., dal Re Roberto l'aggregamento si spiegò a riguardo della Giurisdizione del Capitano della Città, ed affinche contribuir dovesse *cum Hominibus Civitatis Aquilæ in generalibus subventionibus, & collectis* (d). Quindi coll'istessa idea nel 1332. ordinò, che gli Uomini de' Castelli della Terra *Fuscolina e Siniziense* contribuissero *secundum taxationem factam per Universitatem Aquilæ*; e ciò *juxta tenorem Privilegii Domini Patris nostri*, ch'è per appunto il chiarito Diploma del 1294. (e). Nel 1334. rinovò Roberto lo stabilimento per *Santonia*: Volle che fosse all' Aquila *tamquam membrum corpori annexum in contributionibus indictionibus &c., in antea sit illa commixtio &c. QUÆ SUNT ET ESSE DEBENT inter dictam Civitatem Aquilæ, ac Terras alias &c.* (f). Per Introdoco disse Gio-

 vanna

(b) *Larrea alleg. fisc.* 11. *num.* 10. *tom.* 1. *& alleg.* 87. *per tot. & alleg.* 10. *n.* 2. *tom.* 2. *Menoc. cons.* 75. *n.* 56. *Ann. alleg.* 52. *De Franch. dec.* 204. *num.* 20. *Galeot. lib.* 2. *contr.* 20. *num.* 44. *&* 46. *&c.*

(c) *Pag.* 191. *ad* 210.

(d) *Ib. pag.* 150.

(e) *Pag.* 151. (f) *Pag.* 152.

vanna II. nel 1421. *sicut membra corpori annexa & subdita Aquilæ, de ejus districtu & pertinentiis perpetuo reputetur* (*f*).

A norma di queste sieguono le altre Concessioni e Grazie schierate in difesa dell' Aquila. In tutte concordemente l'aggregamento de' Castelli tassat vamente si dispone rispetto alle contribuzioni fiscali, e dichiarasi l'incorporamento di esser quello, che *esse debet*. Val quanto dire, che quella unione importava, che richiedea il comprenderli sotto di un nome solo nelle Tasse de' pesi fiscali a tenor del chiarito Privilegio di Carlo II. Ma conforme quella unione valevol non era ad indurre un incorporamento *constitutivum ejusdem corporis*; così rendea i Castelli soggetti alla Città *quoad protectionem tantum, & jurisdictionem*, come oltre al lodato Card. de Luca largamente fondò Gio: Andrea di Giorgio per Caccuri contro al Duca di Seminara (*g*) e di questa soggezione appunto si parla per *Introdoco* in aggiugnerli al Distretto e Pertinenze del Contado Aquilano.

E quì col lodato *Gio: Andrea di Giorgio* convien ovviarsi ad un altro facilissimo equivoco, che potrebbe nascere dal nome di Contado pertinenze, e distretto Aquilano, che ingrandito si vede di Castelli e Terre, mercè le dette Concessioni. Insegna egli, *quod stant ista simul, scilicet quod Comitatus sit concessus in Feudum, & tamen non concedatur in Feudum Comitatus*; *Et Paris. cons.* 10. *vol.* 1. *sequendo Soccin. inquit quod quando Comitatus plurium Feudorum conceditur in Feudum, sed non in Feudum Comitatus, alia Feuda etiam continentia Comitatum dicerentur concessa in feudum Jurisdictionis, non in Feudum Comitatus* (*h*).

Adunque non basta, che si faccia un aggregato di Terre, o vogliam dir Contado, e che anche unite si concedano in Feudo, acciò risulti un solo corpo di loro; ne verrà così soltanto, che tutti sottoposti sieno ad una stessa Giurisdizione, e che possan dirsi del tal distretto o pertinenza qualificata dal nome della Città primaria; ma per risultarne l' incorporamento, *constitutivum ejusdem Corporis*, vuopo è, che si concedano *in Feudum Comitatus*. Ecco dunque, che se la Città sostener voglia in virtù delle cennate Concessioni e Grazie di essersi con lei a tal segno uniti i Castelli, che divennero con lei un corpo, ne sorge altra innegabil conseguenza, che i Castelli divennero tanti suoi Feudi, e che a lei conceduti si fossero *in Feudum Comitatus*. Esclamò ella sotto di Carlo V., e con ragione, che que' Castelli apparteneano al Regal Demanio; adunque non conseguì mai, che *protectionem tantum*, come fondò il lodato di Giorgio, *& Jus quoddam Metropoliticum*, secondo si spiegò il Cardinal de Luca.

Da questo, e non già da altro principio dipende il vedersi, che nella Con-

(*f*) *Ib. pag.* 178.

(*g*) *Presso Rovit. su la pram.* 1. *de tit.* 46. *num.* 85.

(*h*) *Num.* 82.

Concordia di *Barisciano e Carapelle* pe' confini di *Campo Imperatore* magnificata cotanto dagli Aquilani, la stessa figura fece la Città per Barisciano, che'l Conte di Celano per Carapelle suo Feudo (*a*). E quindi anche così nel 1484. a suon di tromba in pubblico Parlamento i Naturali di *Rocca di mezzo* conchiusero: *Se velle esse filios & subjectos dictæ Civitati & Cameræ Aquilanæ* (*b*).

Convien però di far distinta memoria del Diploma della Regina Giovanna I. spedito nel 1364. a suppliche della Città, per ottenere il permesso di ergere ripari e difese, per salvarsi dalle Scorrerie di alcune Compagnie di Uomini di armi, che si erano inoltrate nel Regno. Si fa forza su la espressione: *Comitatus & districtus prædictæ Civitatis Aquilæ est in Villis & Casalibus positus & dispersus.* Questo, come si dice nel Diploma, fù il tenor della supplica de' Messi della Città. Esposero essi quelche loro piacque; ma per altro fu sincero l'esposto, perche il Contado composto era di Ville e Castelli sparsi per quella Contrada. Ma che prò da sì fatta enunciativa per la unità de' Territorj? Si soggiugne. *Eo præsertim, quod pro decem partibus Civitas eadem est posita in Villis & Casalibus Comitatus ipsius*, Contiene anche questo periodo una parte dell' assertiva di que' Messi, come si comprende a vista dal Diploma istesso (*c*).

Il punto però consiste in capirne la forza. Il dotto Avversario non ci somministra sù questo i suoi soliti sublimi lumi: Ne lasciaremo dunque anche Noi 'l pensiere di spiegarlo a que' Messi, che umiliarono la supplica alla Regina Giovanna.

Potrebbe pensarsi, che con quella espressione, che la Città posta era per diece parti nelle Ville, dinotato si fosse, che per la maggior parte gli averi de' Cittadini erano ne' Castelli e Ville del Contado. Ma qualunque senso voglia darsici, non potrà mai risultarne l'unità del Territorio e la promiscuità co' Castelli.

Molto meno rileva l'unità del Territorio il vedersi, che gli Uomini del Contado chiamansi in alcune vecchie carte, *Districtuales, Locales &c.*: Imperciocche sembianti nomi derivano dalla Polizia e Regolamento civile de' Paesi, ma non già dalla ragione de' particolari Territorj. Su l' intiero Contado stendea la sua Giurisdizione il Capitano della Città, e da quì venne, che 'l Contado chiamossi Distretto Aquilano, e *districtuales* i Naturali di esso, e conforme la qualità delle picciole loro Patrie partorì ad esse il nome di *Localia*, così loro si diede il titolo di *Locales* (*d*).

In ogni altra idea, come si può mai credere, che i Sovrani senza giusta causa voluto avessero, per vantaggiar la Città nuocere al terzo, e pregiudicarne le ragioni? Gl' Imperadori Valente e Teodosio erger vollero in metropoli la poi tanto famosa per le pubbliche Scuole Città di Berito; ma nel ciò disporre, protestarono

 espres-

(a) *Pag.* 208. *& seq.*
(b) *Pag.* 202. *& seq.*
(c) *Pag.* 155. *& seq.*
(d) *Du Fresne in Glos. med. & infimæ Latin. v. districtualis v. Localis.*

espressamente di non pregiudicarsi i pubblici, e privati Diritti di Tiro antica Metropoli della Fenicia. *Tyro nihil de Jure suo derogetur*. (a) Per questa Legge sostennero i D. D., che ogni Concessione abbia ad intendersi *salvo Jure tertii*: sentasi come per questa Causa scrisse nel secolo passato *Giuseppe de' Rustici* Giureconsulto Aquilano.

Non censetur Princeps voluisse Juri tertii præjudicare, & in assensu, semper intelligitur clausula, Juribus alienis semper salvis.

Princeps per simplicem concessionem non censetur declarasse mentem suam velle præjudicare tertio, sed magis censetur circumventus per importunitatem: E più appresso: *Quomodo potuit hoc sentire, si illud numquam cogitavit, nec de eo fuit numquam informatus, & propterea dicta privilegia non possunt se estendi ad incogitata, Andr. Paris de Puteo .... Iniqum ergo est, perimi id, de quo cogitatum non fuit ....* Soggiugne indi a poco: *Verba veniunt improprianda, & ita intelligenda, etiamsi hujusmodi interpretationem minime paterentur ... Rescripta esse æquitate confirmanda, licet eorum verba non patiantur .... ne iniqum evadat Principis rescriptum, & ne injuriarum occasio a viva lege nascatur*. (b)

Or vediamo quali mai sieno le ultime difficoltà dell'Aquila. Si additano, come tante chiarissime marche della Promiscuità, o unità di Territorio, le imprese di alcuni Castelli dipinte nel Corridoro del Convento di S.Pier Celestino, e nel Palagio della Città: i Cerei nella Chiesa di quel Convento sospesi da'Castelli medesimi, la comunicazione delle Chiese, e la giurisdizione delle Parocchie, anche su' rispettivi Castelli. Si additano le Fontane corrispondenti a' Castelli &c. Ma ove non giugne l' impegno disperato della Causa? Basta di riflettere, che quelle imprese e le Fontane sieno una fattura recente, e delle mani degli Aquilani. Foggiarono essi un Pergameno, per ismaltirlo qual Diploma di Federico affin di giustificar la contesa unità de'Territorj, e sembrerà gran fatto, se le imprese de' Castelli avessero dipinte, e dato alle loro Fontane il nome, che più loro piacque. Che ha che far la divozione usata verso S. Pier Celestino co' Territorj; che dipendenza anno co'civili regolamenti le Parocchie? Dipende forse dalla disposizione delle Dioceli o delle Parocchie la situazione delle Baronie, de'Contadi, e la ragione de'Territorj (c) &c.?

Si additano in oltre alcuni piccioli rastri di pochi antichi Catasti antecedenti alla separazione, conservati nell'Archivio della Città, ne' quali si ravvisarono da' Commessarj in tempo de' loro accessi accatastate per esempio le robe di uno di Pizzoli dentro, così quelle possedute in Pizzoli, che nel Territorio di altri Castelli. Ma qui nasce da se la risposta. In prima non mostrò la Città, che miseri rastri di qualche Catasto. II. generalmente le robe degli Aquilani accatastate non si erano nell'Aquila, per chiunque Aquilano si

(a) *L.un.C.de Metrop.Beryto lib.*11.
(b) *Cons.*1.*&* 2.*in Causa bonaten.cum Castris*
(c) *Pag.*238. *& seqq. dell'Alleg.contr.*

si fosse, ed in qualunque de'Castelli possedesse beni. Si mostrò in pochi Catasti questa circostanza, e per pochissimi Castelli. Inoltre non si addita, che tai Catasti della Città eseguiti giammai si fossero. Potea la Città regolar i suoi Catasti a suo modo; non conferiranno al suo disegno, semprecche non ne addita l'esecuzione.

Ma via, stiamo per pochi momenti al Privilegio di Carlo II. ed alle Concessioni tutte e Grazie, che vanta la Città, vediamo, qual dovrebbe essere lo stato della Città secondo ella l'interpreta, e de'Castelli. Non potrebbe alcerto, ne dovrebb'essere diverso lo stato loro presente da quello, che già fù prima del 1528. in cui seguì la separazione.

La Città coll'intiero Contado veniva tassata per soli ducati 4.m., o si diminuiva, o avanzava il numero de'fuochi. Per *as & libram* si ripartiva sù la Città e'l Contado intero quella summa, e senza gravezza di alcuno si contribuiva ugualmente da tutti il contingente de'pesi. Sicche alla peggio dovrebbe l'istesso pratticarsi oggidì. Dovrebbe farsi un Catasto unito, nel quale si tassassero tutti ugualmente per formar il pieno, per altro commodissimo di duc. 4.m.

Questo sistema si è reso impossibile, perche la Regia Corte tassa separatamente la Città, ed ogni Castello in summe gravissime, dopoche Carlo V. volle abolita l'unione di prima, e che ciascuno de' Castelli collettasse i suoi Bonatenenti ancorche Aquilani.

III.

Che sotto all' Imp. Carlo V. i Castelli furono separati dalla Città dell' Aquila, con espressa Legge di doversi in essi collettare gli Aquilani bonatenenti, e si divisano le varie vicende del presente litigio.

E'Ben conta la spedizione dell'esercito della Lega conchiusa da Francesco I. Re di Francia, e d'Inghilterra, a'quali poscia si unirono i Svizzeri e i Fiorentini per vindicar la prigionia di Clemente VII. R. P. sotto il comando del famoso Odetto di Fois Monsignor Lautrech, contro del Regno, il quale senza attender la Primavera, a' 9. Gennajo 1528. si partì da Bologna, ove svernato avea colle sue genti, e per la via di Romagna, e della Marca s'incaminò con isforzate giornate a questa volta; e già nel dì 10. di Febrajo arrivò su 'l Fiume Tronto. Erasi da' Capitani dell'Imperadore spiccato per Governadore negli Aprunzi Giano Caracciolo Principe di Melfi con Cavalli, e Fanti. Eravi Sciarra Colonna figliuol naturale di Fabrizio, con altri rinforzi di Gente, da'quali si attese a fortificar con varj ripari e difese la Città dell' Aquila. Le continue taglie imposte dall'Imperadore esausto sempre di danari, ed ultimamente l'alloggio delle Truppe, le spese contribuite nelle fortificazioni della Città, e'l danno per esse sofferto negli Arbori, ed in tutta la Campagna, alto commovi-

mento impressero nel cuor di que' Cittadini antichi partigiani della Fazione Angioina contro al Governo; onde quella Città non aspettò di esser vinta, ma spalangò allostante le porte all' Esercito Franzese.

Erasi fermato in Chieti il General Lautrech, e colà la Città dell'Aquila, che affettò sempre di ostentar Maestà, inviò bentosto otto Ambasciadori eletti due per Quartiero; da' quali, oltre all' adempimento di felicitazione a nome della Città, e di distinta attenzione, non si lasciò di chieder, grazie e posti per loro stessi, che ottennero a larga mno da quel famoso Comandante liberalissimo in parole, per cattivarsi gli animi de' Popoli che veniva a conquistare.

Sono noti i progressi, che fece nel Regno l' Esercito della Lega, e come colla perdita del Capitano si dileguò quell' Esercito: se ne spensero le reliquie, e ripigliò nel Regno il pristino vigore l' autorità di Cesare. Nell' Aquila fu inviato Ascanio Colonna col comando sù l' intiera Provincia, il quale destinò nella Città Sciarra suo fratello con seicento Fanti, che distribuì pel Contado. La Città che non mostrò di sentir' il peso delle Truppe della Lega, e gli altri 'ncommodi, della guerra; rotto ora impensatamente ogni freno di divozione, e di ubbedienza, alza il capo, chiama per sostener le sue mosse Soldati stranieri, e sparge intorno, che Renzo da' Ceri rifacea l' armata in Spoleti, e 'l Questor del Rè di Francia avea impinguata la Cassa per assoldar Gente. Fu il commovimento nel finir dell' anno 1528., ed in Gennajo del nuovo anno tumultuariamente attaccati si videro da' sollevati i Soldati di Cesare, si fece di essi aspra strage, ed indi piucchè mai insellonita quella gente, rivolse i rei disegni alla persona istessa del Vicerè della Provincia, ivi accorso per mantenerli a dovere. Saccheggiarono la di lui casa, ed egli appena potè mettersi in salvo, come attesta ne' suoi annali l' istesso *Berardino Cirillo* Cittadino Aquilano, presente al fatto (a).

Il Principe d' Oranges, Vicerè in quel tempo del Regno informato di novità sì perniciosa, si conferì colà di persona per sedar la sollevazione, conforme gli riuscì. Multò la Città, e'l Contado in ducati 100. mila, e da provido Ministro volendo dar condegno castigo alla ribellione dell' Aquila, e stabilmente provvedere alla quiete di quella Provincia, pensò di snervarne le forze con toglierli ogni comunicazione col Contado, e concedè i Castelli a varj Capitani di merito, con separarli allontutto dalla Città istessa. Il Principe di Oranges non gia di puro capriccio, ma con maturo consiglio pensò di dar quel nuovo sistema in quelle contrade; Se il Re Corrado per gelosia de' Pontefici Romani volle con una Città forte munir colà le Frontiere; ingrandita soverchio costei per le preeminenze, che arrogate si avea su l'intiero Contado, la sicurezza dello stato esiggea, che le di lei forze si snervassero, e se ne indebolisse il potere, separandosi da lei i Castelli.

Fu-

(a) *Pag. 125. & seqq.*

Furono le concessioni dell'Oranges vitalizie, ma l'Imperador Carlo V., che sin da principio fu pienamente informato dell' accaduto, pensò di stabilmente rassodar il nuovo prudente regolamento del Principe di Oranges; quindi essendo in Ratisbona, in data del primo di Settembre 1532. spedì al Vicerè in quel tempo D. Pietro di Toledo gli ordini più pressanti, ne' quali la M. S. esprimendo di esser devoluti al suo Fisco i Castelli dell' Aquila per la infedeltà della medesima nell' ultima invasione fatta da' Franzesi nel Regno, e le premure già prima qui dalla M. S. avanzate, di trattar colla Città istessa, o co' Concessionarj gli spedienti migliori al suo Regal servigio, e le difficoltà occorse, ed i memoriali alla M. S. umiliati da' Castelli e dalla Città per loro discolpa, manifestandosi pienamente informato del merito dell' affare, l' incarica di conchiuderne, e trattarne la vendita nella maniera più spediente, e più propria (1)

Si cominciò a trattar la vendita nel 1532., ed a' 3. Luglio il Vicerè col voto, ed assistenza del Collateral Conseglio, ne stipulò lo strumento, col quale pe 'l prezzo di ducati 45. mila alienavansi tutt' i Castelli, ed annui duc. 2800. di Fiscali, col pronto pagamento di ducati 11. mila del prezzo, e l' assegnamento di annui ducati 1357. de' Fiscali suddetti, pendente la ratifica di S.M., la quale si convenne espressamente (2).

Non piacque all'Imperadore di ratificar il cennato strumento a riguardo soprattutto della distrazione de' Fiscali (3); ma intanto crescendo le urgenze dell' Erario, all' ultimo di Agosto del detto anno, essendo tuttavia in Ratisbona, spiccò amplissima proccura al Vicerè per vendere qualunque specie di roba demaniale, e con ispecialità i Castelli dell' Aquila *ob rebellionem Civitatis Aquilæ ad nos, & nostram Curiam devoluta*. Gli concedè piena facoltà di vender' e trattar con qualunque oblatore, stipular istrumenti, e spedir a suo nome Privilegj: *Et ea, quæ nos ipsi faceremus, aut facere possemus, si personaliter iis interessemus, etiamsi talia forent, quæ expressam mentionem, & mandatum exigerent magis speciale, quam præsentibus sit expressum: Promittentes in fidem, & verbo nostro Regio gratum nos, ratum, firmumque, & perpetuo probaturos, & habituros quod per te actum, tractatum, conclusum, venditum, & decretum fuerit, eaque omnia nunc, prout ex tunc, & econtra confirmamus, ratificamus, approbamus, iisque vim, robur, & auctoritatem nostram impartimur, & supplentes omnes defectus tàm juris quam facti, si quæ fortè in iis, aut in privilegiis, & instrumentis per te decernendis, & expediendis quomodolibet intervenerint* (4).

A' 16. Agosto 1734. nuov' ordine al Vicerè spedì l' Imperadore, ch' era in quel tempo a Valenza, prescrivendogli di distrarre gli effetti, che meglio li sembrassero nel Regno, e con ispecialità i Castelli alla

(1) *Fol.* 159. *in fin. & ater. proc. Civit. Aqu. cum Castr, vol.* 1.
(2) *Fol.* 173.
(3) *Fol.* 164.
(4) *Fol.* 160. *at.*, *& seq. cit. Proc.*

M.S. devoluti per la Ribellione dell' Aquila (5): Insorsero frattanto alcune controversie co' Compratori, anco per la giurisdizione delle seconde cause. Il Vicerè deputò il Celebre Bartolommeo Camerario a prender' informazione delle rendite de' Castelli suddetti, e dell'utile delle seconde cause: Rischiarate così le cose, *habita de introitibus dictorum Castrorum, & oppidorum, & ipsorum valore annuo, & de aliis necessariis plena informatione, auctoritate regia noviter nobis attributa, per nos decretum fuerat cum deliberatione, & assistentia Reg. Collat. Consilii* di venderli; Quindi conchiuse a 20. Decembre 1533. la vendita di tutti i Castelli del Contado, al numero di 63. colla giurisdizione delle prime e seconde cause per duc. 41. mila in tutto, a riserba d' *Introdoco* e *Civita reale*, e senza de' fiscali (6). Ne stipulò lo strumento, ed in seguela a 3. Novembre 1535. ne spedì a pro de' Concessionarj il Privilegio, in cui si leggono inseriti gli ordini, e le proccure dello Imperadore, lo strumento de' 3. Luglio 1532., e l' altro de' 2. Decembre dell' anno seguente.

Nella serie di tanti Atti sollennizati da un Vicerè fornito di quella somma savviezza, che ognuno ammirò in D. Pietro di Toledo, assistito costantemente dal Collateral Conseglio, e col più ampio potere, che potea bramarsi, si stabilì espressamente la saparazione de' Castelli dalla Città, *de certa sua dicto Procuratorio nomine scientia, & tamquam Majestatibus ipsis, & Reipubl. pro statu pacifico hujus Regni, & aliorum Regnorum expedientem, utilem, necessariam, causis, & rationibus supradictis, autoritat eque dominica sibi attributa, causa Regiæ plenitudinis pot estatis omnes juris, & factis solemnitates supplens*, SEPARANDO *dicta Castra, & Feuda* CUM EORUM JURIBUS OMNIBUS *a dicto Comitatu Aquilæ, liberè vendidit &c.* (7)

Che la forza della separazione de'Castelli si volle nel d. capit. della vendita per ogni riguardo compiutamente totale, ben si vede dall' essersi espressamente separati *cum eorum juribus omnibus*, e con più chiarezza si ricoglie dal vedersi poco appresso concordemente in tutti gli strumenti a caratteri majuscoli stabilito, che gli Aquilani dovessero ne' Castelli portar il peso delle Collette pe' beni, che vi possedessero Eccone il tenore: *E così ancora vuole esso Sig. Vice Rè, che gli uomini delle dette Castella, cioè gli Uffiziali delle Università, che protempore saranno, possano, e debbano tassare quello, che la ragione vuole, juxta l' ordine della Regia Camera della Sommaria per li beni, che alcuno delli Cittadini Aquilani tenessero in dette Castella, e Feudi, quando accaderà farlo per li pagamenti ordinarj, ed estraordinarj; Ita tamen, ut omnes Montaneæ dicti Comitatus, quæ erant ex districtu Aquilæ non veniant ullo pacto in præsenti venditione, & Concessione, sed remaneant, & remanere debeant pro usu tàm Civium*

---

(5) *Fol. 177. at. cit. Proc.*
(6) *Fol. 164. at, & seq.*
(7) *Fol. 164. at. in fin. cit. Proc.*

vium dictorum Castrorum, quàm Civitatis Aquilæ; & dictorum Castrorum prout erant ante &c. (1).

In virtù di legge sì espressa cominciarono gli Aquilani a pagar le Collette pe'loro Beni ne'Castelli, come più distesamente si dirà in appresso.

Ma alla Città troppo sensibile riusciva la marca d' Infedele, e sempre più viva rendeala nel suo animo la separazione de'Castelli da Lei: Quindi fu, che i voleri della Città uniti a que' de'Castelli, umiliò alla Corte Imperiale una supplica, nella quale pretese la Città di purgarsi dalla taccia d' Infedele, e supplicavasi la M. S. di restituire al Regal Demanio l' intiero Contado smembrato, e diviso in varj Baroni, e per rendere la supplica più felice, l'accompagnarono colla efficacissima raccomandazione di una offerta di ducati 90.m., de'quali ne depositarono in Napoli 40.mila.

Riuscì propizio il negoziato, poiche l' Imperadore accettò l' offerta, e spedì Diploma a' 12. Marzo 1542., con cui dichiarò non vera la fellonia, ch'erasi imputata alla Città dell' Aquila; che per errore il Principe d' Oranges ne avea dismembrati i Castelli, avendoli riputati del Patrimonio della Città, quando al Regal Demanio apparteneano; onde stabilì, che de' duc. 90.m. offertigli, si restituisse il prezzo a' Compratori, e 'l dippiù s'introitasse al regal Erario. Accordò così la Grazia alla Città, e Castelli di rimettersi nello stato, in cui erano prima della dismembrazione; e che unitamente avesser dovuto continuar'in avvenire alla Regia Corte gli annui ducati 4000. di Fiscali, o che diminuiti fossero col tempo, o pur avanzati i Fuochi (2).

Ma o fosse, che altro sinistro vento non lasciasse prospero il corso all' ottenuto Diploma, o perche i novelli Baroni ne frastornassero l'esecuzione, o perche il nuovo sistema di vivere incontrato avesse il gradimento de'Castelli, certo si è, che si spezzò in mezzo al corso il concepito disegno; onde vissero vassalli, come tuttavia sono i Castelli, ed in somma questo si è lo stato presente delle cose.

Raccogliendo intanto le vele, egli è pur troppo chiaro, che 'l Principe d' Oranges di ogni Castello creò un Feudo da se, e 'l volle indipendente dalla Città, qual castigo alla di lei passata ribellione, ed opportuno provvedimento ne' futuri accidenti alla di lei dubia fede. Il Marchese di Villafranca nel sollennizarne la vendita disse a caratteri majuscoli, che dalla Città li separava, *separando dicta Castra cum omnibus eorum Juribus*:

Or si dice quì da'Castelli: Abbia per pochi momenti la Città qualunque idea, le sia più in grado dell'antica unione con loro. Siasi pur ella statagenerale, totale, ed in riguardo benanche de' Territorj, ma senza offendere il vero. Il Vicerè senza dubbio li separò da lei *cum omnibus Juribus*; Or quale dovè essere la forza della separazione istessa? Abolì certamente l'unione che prima vi era: *contrariorum eadem est ratio*. Se dunque secondo lo stato di prima la tassa era unita, e se

 per

(1) *Fol.* 173. & 177.
(2) *Fol.* 875. *Act. inter unit. Pizzoli, et alias Univ. cum unit. Civit. Aquilæ.*

per pura ipotesi voglia dirsi che uniti erano i Territorj, e promiscui; questa unione appunto l' oggetto fu della separazione: questa unione si spense.

I Castelli non erano certamente un patrimonio della Città, perche apparteneansi al regal Demanio, e su di essi non già la Città, ma il Regio Governadore la giurisdizione esercitava. Sicchè qual' altro oggetto vi era, al quale potea essere indirizzata la forza della separazione? Quali erano i diritti, co' quali si vollero i Castelli dalla Città separati? Per le concessioni riportate per l'addietro dalla Città, i Castelli erano a lei *tanquam membra corpori adnexa*, erano *de Districtu & pertinentiis Aquilæ*, se queste aggregazioni offesero gli diritti proprj de' Castelli; ecco, che separati ora dalla Città *cum omnibus Juribus* non sono più membri, ma reggono indipendenti, e non sono più *de pertinentiis & districtu* della Città, godendo del proprio Distretto e Territorio. Tanto egli è ciò chiaro, che non contento il Vicerè di aver in sì aperta guisa stabilita la separazione de' Castelli, con particolarità gravissima prescrisse di più, che si dovessero ne' Castelli collettar gli Aquilani bonatenenti.

Pur troppo in vano dopo *Giuseppe de Rustici* si ripiglia quì dagli Aquilani, che 'l Vicerè lasciò alla disposizione della legge, se gli Aquilani tassar si dovessero ne' Castelli, per quelle parole *debbano tassar quello, che la ragione vuole juxta l'ordine della Regia Cam. &c.*; Laonde dicono, che se per la ragione del Regno i promiscui non debbono pagar le Collette che *ubi fumant*, chiaro egli sia, che attenta la promiscuità della Città co' Castelli, non possano dagli Aquilani esiggersi le bonatenenze. Imperciocche chi non vede, che con sì fatto argomento si assume quel che è in questione? La questione si raggira nel vedere, se la unità, e la promiscuità di Territorio tuttavia sia in piedi, se restò salva cogli atti sollennizati da D. Pietro di Toledo. Quando per altra parte s' insiste di dover gli Aquilani soggiacere alle collette in virtù del cennato Capitolo; Qual si è di grazia il motivo, che per la loro immunità allegano? Non altro è, che la promiscuità istessa, che forma il largo campo del presente giudiziario conflitto.

Ma chi ben riflette al tenor di quel Capitolo, vede assai chiaro, che non si rimette gia alla disposizione del diritto il dover essere gli Aquilani tassati ne' Castelli, o nò. Si ordina assolutamente di tassarsi — *Vole esso Sig. Vicerè, che gli Officiali di esse Castella DEBBANO tassare*. Passandosi indi alla quantità delle Collette, che corrisponder doveansi dagli Aquilani ne' Castelli, se ne lascia, e prudentemente la determinazione allalegge, ed alle Istruzioni della Regia Camera; onde si soggiugne *debbano tassare quello che la ragione vole juxta ordine della R.C. della Summaria &c.*

In altro caso, che vana ed elusoria disposizione sarebbe stata questa, di aggiugnere un particolar Capitolo in quell' Istrumento, per non stabilire alcuna cosa di positivo? Abbisogn v forse di una special riserba il dover dipendere dalla forza del Diritto, se gli Aquilani doveano collettarsi, o nò ne' Castelli? Se dunque si dispose di doversi collettar gli Aquilani ne' Castelli, dovranno senza dubbio soffrir

frir in essi le tasse; ma le soffriranno ragionevoli ed uniformi alla norma, che 'l Tribunal à dettata nelle sue Istruzioni pe' semplici Bonatenenti.

Ugualmente infelici sono le doglianze, che la Città rinova contro al Principe di Oranges, ed al Marchese di Villafranca. Dall'analisi fedele, che premessa abbiamo dell' ultima vendita de'Castelli, è pur troppo chiaro, che l' Imp.tutto trasferì nel Vicerè il suo Sovrano potere co' replicati Mandati di Proccura rimessigli da Ratisbona e da Valenza. Fu egli 'l Sovrano informato appieno dell'affare, ricevè i ricorsi della Città, e de' Castelli; Il Vicerè celebrò ogni atto col voto dell'abolito Coll. Consiglio. E qual'altra maggior solennità potea richiedersi, o a rispetto del Sovrano, che comandava, o del Vicerè, che n' eseguì i comandi?

Alessandro Trentacinque, e *Giuseppe de'Rustici*(a) sollevarono a scopo più alto i loro pensieri. Non furono essi contenti di riprender severamente il Principe di Oranges, e 'l Vicerè Toledo, che con più *capriccio*, che consiglio smembrarono i Castelli dalla Città, *senza farne processo alcuno, onde costasse il preteso delitto, e senza formalità di sentenza*, le quali orme à battute il riverito Avversario(b); Ma col pretesto d'indagar il giusto voler del Sovrano, s'inoltrarono a chiamarne ad esame l'autorità, che se poteas' in pregiudizio del terzo sostener, o intendersi come assoluta, la separazione de' Castelli dalla loro Città.

Ma o come tosto vacilla lo sguardo, se agogna di contender col chiaro lume del Sole. La Città dell' Aquila non era già la Padrona de' Castelli, che fuor di dubbio al regio Demanio apparteneano. Sedea ella fastosa in aria di Capo di quel Contado, per cui oltre al dovere cresciute erano le sue forze. A lei, che comparve da Ribelle all'occhio di Cesare, fu indirizzato il castigo contenuto nella separazione de'Castelli. Qual' è dunque quel terzo, il di cui pregiudizio si pone innanti, e si esagera dagli Aquilani? Non si dolgono punto della separazione i Castelli, si sentiranno dalla Città esclamarsi pregiudizj del terzo, quasiche altri stato fosse, e non già la Città dell' Aquila, che in qualità di ribelle punita si volle con quella separazione?

Che poi non si additi 'l processo e la sentenza, con cui fu dichiarata la Ribellione dell'Aquila, da ciò molto meno può trarsi motivo da riprender il Principe di Oranges pe'l regolamento che diede a quelle Contrade. Erano assai note le affettate dimostrazioni, che usò la Città al Lautrech; La repentina tumulturia mossa degli Aquilani, il saccheggio della Casa del Vicerè della Provincia, la di lui necessaria fuga per salvarsi, l'ammasso di nuove milizie, che Renzo da Ceri disponea in Spoleti, l' aver egli l' Oranges dovuto accorrer colà di persona, l' essere in fine stato presente al fatto, permettea forse, che dalla compilazione de' processi, e dalla formalità della sentenza dipender dovesse il provveder al bisogno dello Stato, e la situazione di una frontiera, mentre non anche rassodata allontutto vedeasi la quiete del Regno dopo l' espulsione de' Francesi?

 E qual'

(a) *Conf. in caus. bonaten. cum Castris.*

(b) *Pag.*219. & 222.

E qual'altro fu poi 'l rigore, qual di grazia il capriccio dell' Oranges? Spianò forse la Città dell'Aquila, bandì da quella Contrada i di lei Cittadini, seguendo le orme da Federico I. Barbarossa battute su l'infelice Città di Milano e tanti rinomati esempj di castigo dato a' Ribelli? Conobb' egli da quai principj derivava l' umor caldo degli Aquilani. Conobbe quanto dalla di lor fede dipendea la sicurezza di quella Frontiera. A questo bisogno dello Stato providde con istabilirvi un nuovo sistema: Sciolti perciò e' volle i vincoli, da' quali alla Città stretti erano i Castelli, e li commise alla fede degli sperimentati suoi Soldati.

Anche tolto da mezzo il riguardo della Infedeltà dell'Aquila, ben potea l'Imp. Carlo V., e per esso l'Oranges, e'l Vicerè Toledo *senza formalità di Processo* stabilir la total separazione de' Castelli dalla Città. *Itaque ex justis Causis auctoritate Principis dividi potest Provincia, & una aut altera Civitas constitui metropolitana, cui unus præsit, non duo, quia ostentum foret, ut in uno corpore essent duo Capita l.38. de v.s. At sub uno capite duæ esse possunt Provinciæ, & ut dividi, ita & uniri commodioris administrationis gratia* (a). Qual più giusta Causa di separazione nel nostro caso, che un più sicuro regolamento delle Frontiere del Regno? Dovea forse l' Imp., o i suoi Ministri render conto alla Città, o giustificar *colla formalità de' Processi* 'l bisogno dello stato, perche si separasse quel Contado, o la qualità della separazione?

Quelche però ci dispensa da qualunque ulterior disamina, non meno per la legittima forma, con cui si effettuò la separazione de' Castelli, che per la grazia, che riportò la Città dall' Imperadore, con cui richiamavansi al regal Demanio i Castelli, si è lo stato de' Castelli sempre uniforme alla separazione eseguitane dal Vicerè D. Pietro di Toledo, per cui sono tuttavia presso de' Baroni, e sono distintamente e colla totale indipendenza dalla Città tassati ognuno dalla Regia Corte, nè la grazia istessa ebbe giammai effetto.

A che dunque giova chiamar in iscena la Grazia istessa, se ne' suoi Natali rinvenne le ceneri? Bariscian è de' Caraccioli, Pizzoli di Torres Bazzano de' Dragonetti, Poggio de' Cappa, Preturo de' Quinzj, Paganica di Costanzo, S. Demetrio di Arcamone e così tutti gli altri vivono sotto i loro particolari Baroni, co' Territorj proprj, e distinti fra loro e dalla Città, tanto a riguardo delle rispettive Università, che per le giurisdizioni de' Baroni medesimi.

Si esclama in fine, che se la totale separazione de' Castelli reggesse, sarebbe la Città dell'Aquila la prima, una Città senza Territorio. Che i Politici tutti van di accordo in voler ogni Città col Territorio: che nella fondazione di Roma la prima cosa, che si pensò, fu il Territorio, e'l Popolo Ebreo, dopo l'acquisto della Terra promessa nella Palestina, divise le Città della medesima con assignarle a ciascuna Tribu, e divise parimente il Territorio e le possessioni (b).

Sembrerà dunque al primo aspetto un cattivo Politico il Rè Corrado: non sarà scusabile, se in designando egli la Città dell'Aquila, non

(a) *Perez. ad tit. Cod. de metrop. Beryto ubi Bart.*
(b) *Pag. 279. alleg. contr.*

non pensò, che tutto quel sito, in cui ne promosse la costruzione, corrisposto non sarebbe alle future vaste idee degli Aquilani, ancorche quelle contrade a dì suoi non fossero, o le solitudini per le quali scorrea il Tevere, o l'ampiezza della Palestina. Dovrà dunque per questo emendarsi lo sbaglio del Re Corrado, con ispogliarsi degli scarsi Territorj, che godono quei miseri Castelli, per fornirne la Città?

Ne *Gregorio Tolosano*, ne *Aristotile* citati dal dotto Avversario suggeriranno al certo una Politica cotanto ingiusta.

Vedemmo colà di persona il Re Carlo II. di Angiò nel 1294. Il Territorio della Città non corrispondente all' avidità de' suoi Cittadini gli spinse a spogliarne molti de'vicini Castelli; ma non pertanto quel provido Monarca non ordinò di reintegrarsi a ciascuno il suo. Spereranno forse in oggi gli Aquilani, che 'l Tribunal della R.C. seguir non voglia le giuste idee di quel clementissimo Sovrano?

Ma come può di grazia esagerar angustie di Territorio la Città, se oltre al bastante proprio Territorio, che gode, vi è l' ampia estenzione di 30. e più Castelli diruti allontutto e disabitati, i Territorj de'quali si godono dagli Aquilani, che ne vantano il Dominio, su'l titolo di esser da quelli derivati, che da'medesimi passarono la prima volta nella Città, e la Città intera ne à il comodo, senza che possono i presenti Castelli guardarli da lungi, non che parteciparne (1)?

Serie delle vicende del presente Litigio.

ESsendo insorte nella Città dell' Aquila alcune controversie intorno all' elezione degli Ufficiali della Città imbarazzata fra le dissenzioni, fervéano fra la Nobiltà e la Cittadinanza, ne ricorsero al Vicerè, e suo Coll. Consigli Aquilani, il quale deputò colà il Consigliero Ettorre Gesualdo, incaricandogli di provveder di giustizia sù le controversie, che la Città laceravano. Le controversie si spiegano nella Commissione data a quel Ministro: *Che volessemo provvedere alle occorrentie, e gravezze loro, tanto circa il Governo della detta Città, e Officiali di quella. come anco per lo Castellano, e Capitanio di detta Città, et altri Ministri, ed ancora per provedere alli altri bisogni di essa Città per lo rilevamento di quella, acciò si possa quietamente vivere in detta Città, e farsi il servizio di S. M. senza oppressione di Persona* (2).

La Commessa dunque riguardò il dar sistema al Reggimento della Città, pe'l Castellano, e Capitano, ed altri suoi ministri, come a riguardo degli altri casi di bisogno, onde era in commovimento quella Cittadinanza.

Trovandosi colà quel Ministro, e disimpegnato il suo incarico, proccurò la Città, che passasse alla fabbrica del Catasto. Conobb' egli forse assai salutifero quel clima, onde non gli fu grave di prolungarvi la di-

(1) *Fol*671. *ad* 683. *sup*.29. & 30. *art. Civitatis vol*.1.
(2) *Fol*.833. 2. *volum.*

dimora: Compiacque la Città, e alla fordina, fenza citar le Univerfità de' Caftelli, ov'eran fiti i beni degli Aquilani, formò, e pubblicò il Catafto. Quefto però non baftava agli Aquilani, perche tanto da' Caftelli continuata fi farebbe la efazione, che già sù de' loro beni faceano; laonde da que' Cittadini, compiuto già il Catafto, fi fece al Configl. Gefualdo prefente la pretenfione de' Caftelli, ed egli continuando il fuo militar modo di procedere, fpedì di fatto gli ordini, che non foffero que' Cittadini moleftati dalle Terre del Contado: *Donec aliter per Proregem fuerit provifum cum pro ipfis bonis fecundum formam, et ordinem dicti Catafti* (quefta fi fù la gran ragione) *folvere, et contribuere teneantur in dicta Civitate* (1).

In vigor di quefto Decreto gli Aquilani ceffarono dal pagamento delle Collette, e ad iftanza della Città ne rilafciò le provvifioni, che fu il primo Atto notificato a' Caftelli (2). Nè lafciamo di dire, che con altre Provvifioni volanti del Collaterale, e della Regia Camera proccurarono gli Aquilani di foftener gli Atti del Configlier Gefualdo.

In quefta novità a' poveri Caftelli pregiudizialiffima fece Capo il Caftello di Civitaretenga. Ad Agofto del 1553. ricorfe al Vicerè, in quel tempo il Cardinal Pacecco, e l'efpofe il poffeffo, in cui era di rifcuoter le Collette dagli Aquilani fuoi Bonatenenti, gli ordini del Configlier Gefualdo, e gli altri del Vicerè, e fuo Collateral Confeglio, facendogli benanche prefente, che con mancargli la ragion delle Collette fu' fuoi Bonatenenti, regger egli non potea a' pefi Fifcali; onde lo fupplicò per l' opportuno rimedio. A' 23. Agofto 1553. riportò gli ordini, che la Regia Camera provvedèffe di Giuftizia (3). La Regia Camera fpedì Provvifioni dirette al Teforiere dell'Aquila incaricandolo, che *coftringeffe gli Aquilani Bonatenenti nel loro Territorio a contribuir ne' Caftelli le Impofizioni ordinarie, ed eftraordinarie della Regia Corte tantùm, con dover prima citar la Univerfità dell' Aquila a proporre le ragioni, per le quali credea di non dover correfpondere* (4).

Si notificò la Città dell' Aquila, ed i fuoi Cittadini Bonatenenti in Civitaretenga. La Città in efclufione della dimanda del detto Caftello rifpofe, che 'l Territorio era promifcuo, e confufo; che quel Caftello era dentro e fuori della Città; e che per l' addietro coftantemente i fuoi Cittadini non fi eran taffati ne' Caftelli (5).

Il Teforiere ordinò agli Aquilani bonatenenti nel Territorio di quel Caftello, che depofto aveffero come Principali fu 'l tenore della di lui petizione. Chi 'l crederebbe? I Cittadini medefimi dell' Aquila bonatenenti in Civitaretenga efaminati ad Ottobre del detto anno 1553. confeffarono, che *da circa 18. anni addietro avean conftantemente contribuito in detto Caftello; ma che portatofi colà il Configliere*

(1) *Fol.* 834. *cit.* 2. *vol.*
(2) *Fol.* 834. *at., et feq. ibid*
(3) *Fol.* 483. *ad* 484.
(4) *Fol.* 484. *et feq.*
(5) *Fol.* 487. *at.*

gliere Gesualdo da circa tre anni addietro, dal quale si pubblicò Bando, che ogni Cittadino Aquilano avesse dovuto contribuir nella Città anche per li beni posti ne' Castelli, cominciato aveano a contribuir nella Città istessa, e non più ne'Castelli (1).

Or si nieghi, se si può, che la separazione de' Castelli fu assoluta e totale, anche a riguardo de'Territorj, se l'esecuzione e l'osservanza, che ricevè, l'addimostra evidentemente di sembiante naturalezza: *Privilegium ex observantia accipit interpretationem*, come si mostrò per simile impegno di sopra.

In vista di pruove sì chiare il Tesoriero con Decreto de' 19. Ottobre 1553. condannò gli Aquilani a contribuir in Civitaretenga per gli pesi Fiscali *tantùm*, non men per l' addietro, che per l' avvenire; *prout prius solvebant, et contribuebant ante Catastum dictæ Civitatis factum, et ordinatum per Magnificum Militem U.J. Doct. D. Hectorem Jesualdum Regium Consiliarium, et a tempore dicti Catasti, a quo non solverunt, nec contribuerunt usque in præsentiarum, et de cætero juxta formam dictarum Commissionalium* (2). E sebbene dalla Città istessa dell' Aquila si fosse prodotto l'Appello avverso di detto Decreto, tuttavolta dal Tesoriero si ordinò, come conveniva, l' esecuzione del suo Decreto, *Appellatione non obstante* (3).

Quindi alla Regia Camera ne portarono il richiamo la Città e suoi Cittadini, ed ottennero l' inibitoria al Tesoriero, il quale trasmise gli Atti al Tribunale, e si aprì il vasto campo della lite, che tuttavia è in piedi. Dissero in seguito, che 'l Decreto del Tesoriero era nullo; onde a'24. Gennajo 1553. il Commissario decretò; *Infra quatuor dies doceant de nullitatibus* (4). Ed in fine a piè del Decreto istesso espressarono i motivi dell' allegate nullità, ristrette principalmente a motivi di ordine (5).

Nell'anno 1568., precedente Istanza della Università di Civitaretenga, fu impartito termine su la Causa, il quale ad istanza benanche di Pizzoli, e delle altre Castella subentrate nella lite, si compilò prontamente, e compilossi anche il termine del primo, e secondo beneficio dimandato dalla Città. Tuttavolta per lo spazio di anni 30. furono sì pertinaci le dilazioni poste in campo dalla Città istessa, che non ostantino quattro Decreti della Regia Camera, co' quali si ordinò sempre di procedersi alla spedizione della Causa, *oppositis pro parte Civitatis Aquilæ non obstantibus* (6), si videro i poveri Castelli rilegati nel Paese del Mai.

Giunse l'anno 1596., ed allora fu, che la Città dell' Aquila la prima volta cacciò fuori la Copia del già confutato Privilegio dell' Imperador Fe-

(1) *Fol.*489. *at.*, & *seqq.*
(2) *Fol.*491.
(3) *Fol.*492. *at.*
(4) *Fol.* 495. *at.*
(5) *Fol.*495.*at.*, *et* 496.
(6) *Fol.*477. 505. 511. 530.

Federico II., in vigor del quale afferì di riconofcer ella i natali, e derivar la promifcuità ed unione co'Caftelli, come in vigor di altre fcritture, dalle quali lufingavafi di poter maggiormente chiarirla: Quindi addimandò il termine *ad concomitandum* (1), ficcome l' ottene; onde gli afflitti Caftelli anelando di vederfi in porto, diedero per concomitate le fcritture fuddette (2).

Ma che perciò? Superato quefto intoppo non mancarono nuove frottole alla Città per dilungar la decifione della Caufa. Si pofe in mezzo l' Acceffo del Commiffario, e per ottenerlo fi diffe, che dalla ifpezione oculare della Citta,del ripartimento di effa con le Chiefe, Piazze, Fontane, ed Armi rifpettivamente di cadaun Caftello brillarebbe la fua promifcuità co' Caftelli, ed in quel punto fi farebbero efaminati i Teftimonj *ad concomitandum* (3). In quefto modo a folo fine di eternar la Caufa, fono feguiti ben quattro Acceffi, come fi cennò.

Il primo fu del Prefidente Varcarcel nell' anno 1601. (4). Il fecondo del Prefidente Saluzzo nell' anno 1606. (1). Il terzo del Prefidente Fabbio Galeota nell' anno 1618.. (6). Il quarto finalmente del Prefidente Amendola nell' anno 1656. (7).

Ma mentre la Città dell' Aquila chiama colà da tempo in tempo i Commeffarj della Caufa,per ifcanzar il colpo fatale della di lei folenne decifione, non intralafciarono i Caftelli di rifcuoter le Collette loro dovute dagli Aquilani.

Nel 1576. alcuni degli Aquilani medefimi, vinti dal chiaro lume del vero,fi obbligarono con pubblici Strumenti al pagamento delle Collette, come feguì fpecialmente a prò della Univerfità di Civitaretenga (8),a prò di cui la Regia Camera ha foftenuto il poffeffo di efigger fino a'tempi prefenti, come fi vede dal particolar proceffo per la detta Univerfità,fabbricato in contradittorio de' fucceffori di coloro, che obbligati fi erano ne' detti ftrumenti Nel 1650. ed in appreffo, dopo che fi ftabilì dalle Regie Prammatiche, che le Univerfità fi riteneffero le Collette pe' loro debiti ftrumentarj, la Regia Camera ne rilafciò gli ordini nel detto anno per la Univerfità di Navelli, e per quella di Aviano contro agli Aquilani, (9) In guifacche fi vede con quanta coftanza fra gli ftrepiti giudiziarj le Univerfità de' Caftelli nel profeguimento della lite fi confervarono sù gli Aquilani il poffeffo, che da' primi momenti della feparazione goderono di rifcuoterne le Collette. Quefto affunto fi

(1) *Fol.* 541.
(2) *Fol.*608.
(3) *Fol.* 604.
(4) *Fol.* 771.
(5) *Fol.* 837.
(6) *Fol.*
(7) *Fol.*
(8) *Fol.* 1118. *ad* 1120.
(9) *Fol.*1295.& *at.* 1359. *ad* 1301., & *fol.* 1350.; *vol.*3.

si rende vieppiù chiaro da'fatti, che son seguiti in appresso.

Nel 1649. pretese il Chierico Gio: Battista di Alessandro, Cittadino Aquilano creditore strumentario della Università di Civitaretenga, che l'Università stessa si astrignesse a pagargli per intiero il Credito, senza ritenersi la Buonatenenza, così perche era Clerico, come perche era Cittadino Aquilano, attenta la promiscuità, che godea la Città, co' Castelli. (1)

In Contradittorio delle Parti, compilato il termine Summario, che fu impartito (2) chiarì l'Università che nè coll'Aquila, nè colle convicine Terre avea giammai avuta promiscuità di Territorio (3). Quindi a' 14. Marzo 1650. il Presidente Galeota al lor Commissario decretò di esser lecito alla Università di ritenersi la Buonatenenza (4).

Tra le dilazioni promosse dalla Città per attraversare il corso della Causa, non si era per ora intesa la quistion di Tribunale, ed eccola opportunemente in Campo. Si altercò per più mesi nel Collateral Consiglio, se la Regia Camera continuar dovesse a procedere, o 'l S. C., ove pendea la controversia della reintegrazione de' Castelli al Contado. Si decise in fine per la Regia Camera (5).

Questo conflitto servì alla Città per pescar nel torbido: Imperciocche riportate volentieri le provvisioni della Regia Camera, che la Regia Udienza non ubbidisse alle provvisioni del Collaterale, o del S. Consiglio, (6) tanto bastò, che colà dallo Uditor Mercurio a sua Istanza si rilasciassero gli ordini, che 'l Castello de' Navelli, e gli altri, pagato avessero agli Aquilani loro creditori lo intero importo delle annualità de' loro crediti; Quindi i Castelli ne ricorsero nella Regia Camera, ed intese le Parti, il Presidente Bajulo rilasciò gli ordini, che l'Uditor Mercurio trasmettesse gli Atti, e frattanto soprassedesse dal molestarli, *donec aliter* (6). Si gravò la Città del Decreto del Commessario, e propostosi 'l gravame nella Reg; Camera a 9. Settembre 1602. a relazione del Presidente Ammendola si ordinò l'esecuzione delle Provvisioni rilasciate dal Presidente Bajulo; *& proinde Commissarius destinatus per Auditorem Mercurium recedat, donec aliter fuerit per Regiam Cameram provisum* (7). E questo Decreto fu confermato in grado di restituzione *in integrum* prodottane dalla Città a' 18. Settembre dell' anno stesso. (8)

Queste providenze della Regia Camera, che avvaloravano ne' Castelli

(1) *Fol.* 1323. *&* 1354. *vol* 2.
(2) *Fol.* 1329. *&* 1330.
(3) *Fol.* 1338. *ad* 1342. *super* 7. *artic.*
(4) *Fol.* 1338., 2. *volum.*
(5) *Fol.* 1365.
(6) *Fol.* 1370.
(7) *Fol.* 1377.
(8) *Fol.* 1380., *& seq.*

li 'l possesso di esigger la Buonatenenza dagli Aquilani, diedero motivo all' Accesso suddetto del Presidente Ammendola. Sperava la Città di liberare i suoi Cittadini dal peso del pagamento, conforme felicemente prolungava la final giudicatura della Causa; Imperciò agli 11. Gennajo del 1653. fece Istanza per l' Accesso, offerendo il deposito (1).

La Regia Camera inerì a' desiderj della Città, e a' 31. Marzo di quell' anno decise *accedat Dominus Causæ Commissarius una cum Dom. Fisci Patrono, salva provisione facienda in damnum cujus, & interim pendente Accessu faciendo, Regia Audientia, & alii Officiales non se intromittant, donec aliter per præfatum Dominum Causæ Commissarium, & Regiam Cameram fuerit provisum* (2).

Intimato alla Città dell' Aquila il cennato decreto, (3) non pensò di produrne gravame alcuno, onde da' Castelli si addimandarono le Provvisioni per sottrarsi dalle molestie, che dalla prepotenza degli Aquilani soffrivano, poiche credean costoro, che un tempo di libertà quello fosse per liberamente raccoglier i frutti da' loro Poderi posti nel Territorio de' Castelli, per riscuoterne gli estagli da Coloni, e ricever per intiero le annualità degli strumentarj, che rappresentavano sù de' Castelli medesimi (4).

A 7. Aprile 1653. il Presidente Amendola, intese le Parti ordinò: *quod circa prætensa tàm per Universitatem Civitatis Aquilæ, quàm per Universitates Castrorum ipsius, quæ comparuerunt, pendente Accessu faciendo, Regia Audientia, & alii Officiales non se intromittant, donec aliter per præfatum Dominum Causæ Commissarium fuerit provisum* (5).

Conobbe in quel punto la Città, che ligandosi così le mani alla R. Udienza, ed altri Ufficiali, rimaneano non già i suoi Cittadini in libertà, ma si metteano i Castelli in istato di far l' esazione della Bonatenenza su' frutti, ed estagli de' loro Territorj, avvalendosi, come già usavano, dell' opera de' loro rispettivi Governadori, e ritenendosela su' Crediti strumentarj, non avendo alcuna molestia di Giudice superiore. Si gravò perciò del Decreto del Commessario, allegando, che questi stirato avea, oltre alla mente della Regia Camera, il Decreto della medesima: ma chi non comprende la fievolezza della opposizione della Città? Quindi 'l Commessario a 17. Aprile di detto anno rilasciò nuove Provvisioni, l' esecuzione del primo suo decreto prescrivendo a prò de' Castelli comparsi, e riserbò le ragioni a quei, che non erano in giudizio, quando comparissero (6).

Dopo tre mesi espose la Città, come se allora s' incominciasse la Causa

(1) *Fol:* 1410:, *& seqq.*
(2) *Fol.* 1441.
(3) *fol.* 1451.
(4) *fol.* 1445.
(5) *fol.* 1446.
(6) *fol.* 1448. *& seqq.*

sa con nuovo memoriale al Presidente Amendola, che alcuni Castelli si riteneano di propria autorità le Bonatenenze da' Censi dovuti da essi a' Cittadini Aquilani, nel mentre gli ordini rilasciati dal la Regia Camera *in partibus*, prescriveano di non innovarsi cosa alcuna, stante la pendenza della lite. Il Presidente Amendola non impedì di darsi gli ordini di niente innovarsi (7): Ma avendo la Città dal suo Governadore, cui dirette furono le Provvisioni, fatt' ordinare a' Castelli di pagar i Censi, senza ritenersi le Bonatenènze, e che da' Coloni de' Terreni degli Aquilani si restituissero i frutti agli Aquilani medesimi sequestrati per la Bonatenenza (8), ne ricorsero bentosto i Castelli dal Commessario, esponendogli 'l torto ricevuto da quel Governadore (9). Allora fu, che quel savio Ministro con sua lettera impose al Governadore dell' Aquila di rivocar gli ordini antidetti, come quelli, che eran contrarj a' Decreti, ed alla mente della Regia Camera (10).

Conoscendo gli Aquilani, che le tante girandole messe in opera, non erano riuscite valevoli a sbalzar i Castelli dal possesso di esigere, pensarono di eluderli, intestando a Persone Ecclesiastiche i crediti, e' beni che possedeano ne' loro Territorj: Ma fatta palese alla R. Camera la frode, rilasciò ella a' 29. Novembre di quell' anno le provvisioni, inteso l' Avvocato della Città, ordinantino, che le prime provvisioni, colle quali erasi ordinato, che pendente l' Accesso, non s'innovasse cosa alcuna, si osservassero anche rispetto delle donazioni fatte *lite pendente* in beneficio de' Chierici, e Persone Ecclesiastiche dagli Aquilani (11).

E così in fine seguì l' accesso del Presidente Amendola nel detto anno 1659. Già dicemmo qual si fu lo scopo di tanti Accessi. Si riconobbero le scritture esibite dalla Città i Catasti, il sito della Città, quello de' Castelli, le Imprese de' Castelli, la polizia delle Parrochie &c.

La R.C. adunque colle sue determinazioni interine ha mai sempre garentito il possesso di collettar gli Aquilani a pro de' Castelli; vanta la Città benanche qualche Catasto dopo il cominciamento della lite. Mà oltre al non vedersi un Catasto, in cui la Città tutti i suoi Cittadini bonatenenti ne' Castelli sieno generalmente tassati, non sono Catasti stessi costanti. Nondimeno trattandosi di giudizio petitorio, basterà il riflettersi, che appena pubblicato l' irregolar Catasto del Consiglier Gesualdo si aprì 'l vasto campo della lite, la quale si è continuata costantemente finora, e compilati gia tutti i termini, decider si dee presentemente. Se trattasi di giudizio petitorio, non è giovevole lo schermo, che si tenta dagl' istabili documenti di possesso, molto più, che questo non si vede generale, ed uniforme.

Si è già dimostrato, che dopo la separazione non vi è atto indi seguito, che non renda sempre più sensibile la totale separazione di ogni Civile interesse fra la Città, e' Castelli. Dal primo momento della separazione sin' all' accesso del Consiglier Gesualdo nel

(7) *fol.* 1524. (8) *fol.* 1527. (9) *fol.* 1525. (10) *fol.* 1528. (11) *fol.* 1535.

nel 1550. contestarono avanti al Tesoriero Provinciale gli Aquilani medesimi, di aver contribuito pe' pesi Fiscali ne' Castelli, e vedemmo, come dopo l' accesso di quel Ministro, rimesso l' affare per giustizia alla Regia Camera, ripigliarono i Castelli la libertà di riscuoter da loro le Collette sulle annualità de' loro crediti, e su i frutti e fitti degli stabili, che gli Aquilani ne' rispettivi loro Territorj possedeano.

Gode ogni Castello del suo particolar Territorio, limitato da sicuri e fermi spartimenti contestati avanti 'l Presidente Valcarcel dagli Aquilani stessi, e da' loro Testimonj, oltre alle pruove fattene da' Castelli, come si mostrò nel secondo punto. I rispettivi Baroni de' Castelli sono in possesso della giurisdizione civile, criminale e mista, ciascuno nel suo Castello. Sono limitate le giurisdizioni, limitati sono i Territorj: Come dunque può più spacciarsi per unico quel Territorio o promiscuo, che in particolare, e con ogni 'ndipendenza si possiede diviso da tanti Baroni, ed Università? Con qual fondamento puo dirsi, che la separazione seguita sotto di Carlo V. non fu totale ed assoluta, come puo sfuggirsi 'l peso della Bonatenenza?

IV.

Che volendosi credere in promiscuità di Territorio i Castelli colla Città, debba sciogliersi ed abolirsi la promiscuità istessa.

NOn è già una livorosa idea di non aver comunicazione colla Città, non è il solo, per altro ragionevolissimo motivo di valersi del proprio diritto, che accende i Castelli dopo lo stento amarissimo di due secoli a tentar la decisione di questa Causa. Li accende lo Stato deplorabile, nel quale languiscono, e l' inabiltà in cui si veggono per soddisfar i pesi fiscali aggiugne stimoli nel cuor di que' poveri Naturali.

Nel Territorio de' 30. e più diruti Castelli, che godono gli Aquilani, come accennammo di sopra, è chiuso affatto l' adito a' Castelli superstiti di sentirne alcun comodo, o di pascolo, o altro che sia, nel mentre il loro Territorio va in rovina per esser mai sempre aperto agli Aquilani. Ma son troppo vili motivi questi pe' Castelli. Fonderebbero essi copiosamente l' inuguaglianza della promiscuità; Ma il ravvisar miseri allontutto e spogliati di averi quei poveri loro Naturali dalla creduta promiscuità istessa, egli è il forte motivo per cui il sostenerla non altro sarebbe, che l' ultimo loro eccidio. Sin dall' anno 1618. liquidò nel suo accesso il Presidente Galeota, che possedeasi dagli Aquilani ne' Castelli 'l valzente di duc. 355.m. 190. di stabili. Da quel tempo sin oggi poco meno, che tutti i particolari fondi siti ne' Castelli sono in potere degli Aquilani. Or come un di que' Naturali si vede in istato di viver

con

con agio, abbandona sollecito il patrio Nido, e si ricovera nella Città per isfuggir il grave peso della bonatenenza ne' Castelli, attenta la Cittadinanza, ch'è in essa a tutti aperta col disegno di accrescerla di popolazione. O come alla giornata divengono inabili a soffrir i pubblici pesi que'meschini Naturali de'Castelli, e stretti dall'amaro bisogno vendono gli scarsi loro averi per soddisfarli; sono pronti gli Aquilani a farne l' acquisto allettati dal guadagno delle collette: e di passo in passo sudar si veggono in aria di fittaiuoli dolenti quegl' Infelici su' paterni poderi: su la roba, che prima goderono da' padroni.

Si è vissuto sempre nell' Aquila a gabelle, come si è provato ne' termini compilati, le quali son fondate soprattutto su l'estrazione, ed immissione de' varj generi di roba, che l'esigenza della umana vita richiede: Vi sono le Gabelle sù le vettovaglie, frutti, legumi, vino, legna, semi de' fogliami, e sù che nò. Si celebrano i pubblici mercati nell' Aquila, ma qualunque cosa s' immetta nella Città, e se n' estragga dagli Uomini de' Castelli è soggetta alle gabelle della Città. Se vendono essi nella Città, o comprano alcuna cosa, oltre al Dazio della immissione ed estrazione, debbono soffrir prima il Dazio del peso e misura, abbenche poca tela o panno e' fosse. (1) A tutto son soggetti i Naturali de' Castelli. Questa è in brieve l' idea della unità, o promiscuità, che si difende, e si sostiene dalla Città co' Castelli.

La Regina Giovanna nel rinomato Cap. *Pondus æqum*, che 'l Cons. *de Bottis* attribuì al Re Roberto, apertamente prescrive di doversi sciogliere le promiscuità, o comunioni di più Terre, che fossero ineguali. Savio provvedimento, che a sostenerlo non concorrono soltanto le espresse determinazioni del Diritto civile, ma quell' istesso dettame di Natura, su cui son fondate le stabilissime leggi delle umane società. Chi mai si persuaderà, che gli uomini concorressero a vivere sociali, se la società servir dovea a trascinarli al servaggio? Fu egli il loro fine di viver più felici, godendo dell' opera degli altri, a'quali essi contribuivano la loro.(a) In guisa che nonmeno le maggiori, che le società minori, così le generali, che le particolari reggono su di un principio di reciprocanza, pe'l quale ognuno tender dee al comodo dell' altro. Ma quando il comodo sia di un solo, che altro è il mantener sì fatte società, che collo specioso di loro nome colorir l' oppressione, e coonestar la schiavitù? *Ex eodem principio merito colligimus, unumquemque socium obligatum esse ad actiones communi societatis fini attemperandas; adeoque illum injuriam facere sociis, qui ex eorum incommodo fructum capit, vel reliquos socios lædit, vel aliquid agit, quod fini societatis ad versetur* (b).

I DD.

---

(1) *Fol.* 103. *at.* 117. 124 *at.* 128. *at.* 133. & 138. 151. *super* 27. *art. fol.* 142. *at.* 147. *vol.* 1. *fol.* 1082. 1083. 1088. & 1098. *vol. seq.*
(a) *Heinec. de Jure Nat. & Gent. lib.* 1. §.380., & *seqq.*
(b) *Id. lib.* 2. §. 22.

I DD. distinguono le promiscuità, ed unioni fra più Università in quelle, che dipendono da un diritto di familiarità, o da contratto, o da prescrizione, o da privilegio, ed in quelle, che da un diritto di Figliolanza derivano. In riguardo delle prime si è sostenuto, che sieno divisibili per la ragione, che la forzosa società perpetua leda la libertà naturale, e che perciò involva una specie di servitù; Ma quando oltre al voler di alcuno de' socj, o promiscui si ci accopj la giusta causa, come per appunto sarebbe l' inuguaglianza della promiscuità, non vi è fra' D.D., chi dubitato ne abbia dopo la disposizione del cit. *cap. pondus æqum.* (*a*).

Il dubbio solamente si è incontrato nelle promiscuità, che dipendono da un diritto di Figliolanza; Imperciocchè stabilita una Terra su l' altrui Territorio, non può vantar diritto alcuno da se su 'l medesimo, che quella natural ragione, onde la madre è tenuta al mantenimento de' Figli.

Gli Aquilani, che di tal fatta credono la promiscuità co' Castelli, la sostengono per indissolubile. Ma vedemmo già, che se mai per seguir la fallace ipotesi, in cui siamo, voglia credersi 'ndotta la promiscuità co' Castelli, non potrebbe derivarsi, che da' Privilegj, che vanta di Carlo II. di Angiò e de' seguenti Regnanti; sarebbe dunque una promiscuità *ex privilegio*, la qual' è senza dubbio divisibile, allorche la giusta Causa ci sia, che nel nostro caso si è mostrato di concorrere. Ma anche se voglia per pochi momenti risguardarsi come promiscuità di Figliolanza, egli è in chiaro, che dovrebbe il Territorio dividersi, e togliersi ogni vincolo fra loro e la Città, atteso che non è più Figliolanza, ma una schiavitù la più dura rispetto a' Castelli: Sono ben note le ragioni de' Figli sugli averi de' Genitori, e che ogni diritto, così divino che umano, così naturale che civile, vuol che su di essi competa al Figlio il proprio convenevol mantenimento. (*b*) Laonde, se anche i Castelli considerar si volessero come figli della Città, quando al contrario ella dir si dee figlia de' Castelli, perchè surse, e fu popolata da un miscuglio di Villani e Rustici *ex circumadjacentibus Castris*, spetterebbe a' Castelli stessi quel mantenimento, per cui regger potessero a loro stessi, ed a' pesi fiscali, e per conseguenza il proprio Territorio (*c*).

Quindi veggiamo, che la Reg. Camera su di questi principj appoggiata se parò prontamente cinque Casali di Castelforte (*d*), e la Terra di Squinzano dalla Città di Lecce, a cui stava senza dubbiezza alcuna incorporata (*e*).

Egli

(a) *Ursill. ad Affl. dec.* 254. *Marc. disp.* 15. *Kop. dec. Germ.* 12. *Lagan. ad Rovit. in prag.* 1. *de salar.* & *alii.*
(b) DD. *ad tit. Cod. de alen: lib.*
(c) *Anchar. consf.* 113. *Paris de Put. de Conf. feud. n.* 5.
(d) *Arr* 608.
(e) *Ursil. ad Afflict. dec.* 254.

Egli è assai brillan te il fresco esempio della promiscuità, che questa Dominante vantava colla Città di Somma, esecutivamente disciolta negli ultimi tempi dalla R. C. col più maturo esame.

Sostenea la nostra fedelissima Città di esser in promiscuità di Territorio con Somma, per esentar benanche dalle bonatenenze in Somma i suoi Cittadini, e la promiscuità derivava da un diritto di Figliolanza. Richiamava perciò alla memoria, come Quinto Fabio Labeone Consolo Romano, nel fissar i confini fra Napoli e Nola, stabilì qual termine del Territorio di Napoli la Città di Somma: circostanza troppo sicura per la testimonianza, che ne dura presso di Tullio (a) di Valerio Massimo (b), ed altri. Mostrò con Marcantonio Sorgente le provviste, che Napoli facea per se unicamente con Somma in segno della di lei figliolanza (c), e che sin dal 1540. con decisione della R.C. per la controversia istessa delle bonatenenze erasi deciso di non potersi i Napoletani collettar in Somma *stante promiscuitate Territorii inter Univers. Terrae Summae cum inclita Civitate Neapolis*. Ma ciò non ostante, perche Leonina allontutto sembrò la promiscuità istessa nella R. C., non tanto ne chiese, che ottenne la Città di Somma lo scioglimento della promiscuità istessa:

Di questa naturalezza, o senza dubbio più dura e sanguinosa allontutto, se dipendesse da Figliolanza, si è la promiscuità, che difende la Città dell' Aquila co' Castelli; or come potrà mai sostenersi dal Tribunal della R. C., al di cui purgatissimo occhio ingiusta sembrò, ed insostenibile la per altro meno gravosa, quantunque in se] gravosissima Promiscuità, che questa Dominante volea tuttavia con Somma? Puol figurarsi mai una promiscuità più ineguale ed iniqua di questa?

Dicano pure gli Aquilani, qual'è il compenso pe' Castelli del comodo, che in essi ricevono. Si concepisca per poco un Dominio regola to dalla Forza, e che 'l principio delle azioni, altro non sia, che la Forza, giusta l'empietà *di Pietro Hobbes*. Comparirebbe di grazia ragionevole un viver di questa fatta? Ne anche in questo aspetto comparirebbe soffribile la condizione de' Castelli.

Or se, la Dio mercè viviamo felici sotto di un Principe animato da' principj più solidi della vera giustizia e Clemenza, come potrà comparir soffribile, non che conveniente e ragionevole la Condizione de' Castelli? Sono forse essi della Città, o in pena della ribellione, di cui fù stimata rea la Città sola, pensò l' Imp. Carlo V. di ridurl' in ischiavitù, e lasciarli alla tirannica discrezione degli Aquilani? Se dunque la ribellione fù della Città, se su'l di lei capo fù diretto il gastigo, perche dovrà mai lasciarsi soffrir da' Castelli un castigo più duro di quello, che fù dato alla Città.

Il principio della unione, che lei vanta co' Castelli, se vero fosse, è provato altro non è, che un Privilegio. L'unione di questa naturalezza non è già

(a) *De offic. lib. 1. fol. 5.* (b) *Lib. 3. c. 3. §. 4.* (c) *De Neap. illustr. cap. 24.*

è un secondo Nodo gordiano, che sembrar possa indissolubile? Carlo V., qual novello Alessandro potea liberamente discioglierlo, e già lo sciolse. Ma se lo scioglimento, ch'e' ne prescrisse, non fu totale, le Leggi tutte naturali e civili soccorrono i Castelli per ottenerlo dalla R. C. Sono distinti e limitati i Territorj, come si addimostrò; or qual potrà esser mai l' intoppo per abolir ogni comunicazione tra' Castelli stessi e la Città?

Sperano adunque i Castelli dell' abolito antico Contado dell' Aquila, che o sia perche non ebbero essi giammai alcuna unione e Promiscuità di Territorio coll' Aquila, o perche qualunque idea voglia farsi dello stato antico, senza dubbio vennero essi da lei allontutto separati sotto l' Imperador Carlo V., ed in ogni sinistra idea della separazione istessa, abbia in fine la R. C. dopo un trapazzo di ormai due secoli a scioglierli da ogni vincolo di Promiscuità di Territorio coll' Aquila istessa, con astrignersi gli Aquilani a soddisfar in loro prò le Collette pe' beni, che ne' loro rispettivi Territorj posseggono.

Quod Deus bene vertat.

Napoli a dì 20. Gennaro 1754.

Andrea Vignes.
Matteo de Angelis.



